

(Codice interno: 346471)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 771 del 29 maggio 2017

**POR FESR 2014-2020. Asse 4 Azione 4.2.1 "Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza". Approvazione "Bando per l'erogazione di contributi finalizzati all'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese".**

*[Energia e industria]*

Note per la trasparenza:
Avvio di una linea di finanziamento, con fondi POR FESR 2014-2020, per l'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese.

L'Assessore Federico Caner di concerto con Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Con Comunicazione COM (2010) 2020 del 03/03/2010 la Commissione Europea ha adottato il documento "Europa 2020" che prevede una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. In seguito, il 17 dicembre 2013, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno approvato il pacchetto di Regolamenti sui Fondi strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE) per il periodo 2014-2020.

In particolare, il Regolamento (UE) n. 1303/2013 ha definito le norme comuni ai fondi SIE e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 ha definito le norme specifiche relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

La Giunta regionale, dopo la consultazione partenariale, ha approvato con CR n. 77 del 17 giugno 2014 la proposta di POR FESR 2014-2020 successivamente trasmessa, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 9 della LR n. 26/2011, al Consiglio regionale per l'esame e l'approvazione definitiva, avvenuta con deliberazione n. 42 del 10 luglio 2014.

L'Autorità di Gestione del POR FESR il 21 luglio 2014 ha quindi formalmente inviato tale proposta alla Commissione Europea.

Conformemente a quanto indicato nell'articolo 29 del Reg. 1303/2013, con nota C(2014) 7854 final del 21 ottobre 2014, la Commissione Europea ha formulato una serie di osservazioni aprendo così ufficialmente la fase di negoziato.

A conclusione di tale fase, con Decisione C(2015) 5903 final del 17 agosto 2015 è stato approvato il POR FESR della Regione del Veneto e la Giunta regionale ne ha preso atto con deliberazione n. 1148 del 1 settembre 2015.

In applicazione dell'articolo 110, c. 2 del Reg 1303/2013, il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1500 del 29 ottobre 2015, in data 3 febbraio 2016 ha approvato i Criteri di Selezione delle Operazioni con i quali sono stati fissati i parametri che dovranno guidare la fase di ammissione e valutazione delle domande di sostegno.

Il POR FESR 2014-2020 individua l'azione 4.2.1 "Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza".

Nello specifico l'azione prevede l'incentivazione alle imprese affinché possano contenere la spesa energetica, l'inquinamento e le emissioni in atmosfera, utilizzare in maniera efficiente le risorse e valorizzare le fonti rinnovabili.

Con il presente provvedimento si provvede, quindi, all'approvazione di un bando di selezione dei beneficiari, rivolto a Micro, Piccole e Medie Imprese le cui specifiche sono indicate in dettaglio nel bando per l'erogazione di contributi finalizzati all'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese allegato al presente provvedimento (**Allegato A**) contenente, altresì, l'Elenco dei Codici ISTAT ATECO 2007 ammessi ai benefici (**Allegato B**), il Progetto di efficientamento energetico (**Allegato C**), la Dichiarazione relativa alla qualifica di PMI (**Allegato D** comprese le istruzioni per la corretta compilazione **Allegato D1** e i modelli da utilizzare in caso di imprese associate **Allegato D2** e di imprese collegate **Allegato D3**), la Dichiarazione circa gli aiuti "De Minimis" (**Allegato E** comprese le istruzioni per la corretta compilazione **Allegato E1** e il modello da utilizzare in caso di imprese controllanti/controllate **Allegato E2**), la Dichiarazione circa il conseguimento del rating di legalità (**Allegato F**), la Dichiarazione circa le relazioni intercorrenti tra beneficiario e fornitori (**Allegato G**), lo Schema di lettera di referenze bancarie (**Allegato H**), lo Schema di garanzia fidejussoria (**Allegato I**), il Modello di procura

(**Allegato J**), il Modello di relazione conclusiva di progetto (**Allegato K**), l'Appendice normativa (**Allegato L**) e le Tabelle di conversione (**Allegato M**).

L'importo di euro 12.000.000,00 messo a bando sarà finanziato mediante l'utilizzo dei fondi stanziati nell'ambito dell'asse 4 Sostenibilità energetica e qualità ambientale del POR FESR 2014-2020 sui seguenti capitoli che presentano adeguata disponibilità sul bilancio di previsione 2017-2019:

- Capitolo 102568 POR FESR 2014-2020 - Asse 4 "Energia e diversificazioni delle fonti energetiche" - Quota comunitaria - Altri trasferimenti in conto capitale (DEC. UE 17/08/2015, N.5903);
- Capitolo 102569 POR FESR 2014-2020 - Asse 4 "Energia e diversificazioni delle fonti energetiche" - Quota statale - Altri trasferimenti in conto capitale (DEC. UE 17/08/2015, N.5903);
- Capitolo 102570 POR FESR 2014-2020 - Asse 4 "Energia e diversificazioni delle fonti energetiche" - Quota regionale - Altri trasferimenti in conto capitale (DEC. UE 17/08/2015, N.5903).

Tale spesa verrà impegnata con successivi provvedimenti dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.

Come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 226 del 28 febbraio 2017 "*Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014 - 2020: individuazione di AVEPA quale Organismo Intermedio (OI), ai sensi dell'art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013*" sono di competenza di AVEPA le attività ivi previste, compresa l'attività istruttoria di selezione dei progetti e di erogazione del contributo a favore dei soggetti beneficiari.

L'Unità Organizzativa Programmazione e gestione FESR ha dato riscontro, con nota prot. n. 192051 del 16 maggio 2017, della conformità del presente provvedimento con il POR FESR 2014 - 2020 della Regione del Veneto e con i Criteri di Selezione delle Operazioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 della Commissione Europea;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione;

Vista la Decisione C(2015) 5903 final del 17/08/2015;

Vista la legge regionale n. 26 del 25 novembre 2011;

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 10/07/2014;

Vista la CR n. 77 del 17/06/2014;

Vista la DGR n. 942 del 17/06/2013, integrata con DGR n. 406 del 04/04/2014;

Vista la DGR n. 1148 del 01/09/2015;

Vista la DGR n. 1500 del 29/10/2015;

Vista la DGR n. 226 del 28/02/2017;

Vista la nota della Unità Organizzativa Programmazione e gestione FESR prot. n. 192051 del 16 maggio 2017;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

Vista la legge regionale n. 32 del 30 dicembre 2016 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione 2017 - 2019.

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento e di approvare i criteri e le modalità di ammissione ai finanziamenti di cui all'Azione 4.2.1 del POR FESR 2014-2020 "*Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza*" secondo quanto stabilito in narrativa e conformemente ai seguenti allegati al presente provvedimento:
  - ◆ **Allegato A** Bando per l'erogazione di contributi finalizzati all'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese;
  - ◆ **Allegato B** Elenco dei Codici ISTAT ATECO 2007 ammessi ai benefici;
  - ◆ **Allegato C** Progetto di efficientamento energetico;
  - ◆ **Allegato D** Dichiarazione relativa alla qualifica di PMI (comprese le istruzioni per la corretta compilazione **Allegato D1** e i modelli da utilizzare in caso di imprese associate **Allegato D2** e di imprese collegate **Allegato D3**);
  - ◆ **Allegato E** Dichiarazione circa gli aiuti "*De Minimis*" (comprese le istruzioni per la corretta compilazione **Allegato E1** e il modello da utilizzare in caso di imprese controllanti/controllate **Allegato E2**);
  - ◆ **Allegato F** Dichiarazione circa il conseguimento del rating di legalità;
  - ◆ **Allegato G** Dichiarazione circa le relazioni intercorrenti tra beneficiario e fornitori;
  - ◆ **Allegato H** Schema di lettera di referenze bancarie;
  - ◆ **Allegato I** Schema di garanzia fidejussoria;
  - ◆ **Allegato J** Modello di procura;
  - ◆ **Allegato K** Modello di relazione conclusiva di progetto;
  - ◆ **Allegato L** Appendice normativa;
  - ◆ **Allegato M** Tabelle di conversione;
2. di dare atto che l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa relative al bando è determinato in euro 12.000.000,00, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria sui seguenti capitoli che presentano adeguata disponibilità sul bilancio di previsione 2017-2019:
  - ◆ Capitolo 102568 POR FESR 2014-2020 - Asse 4 "Energia e diversificazioni delle fonti energetiche" - Quota comunitaria - Altri trasferimenti in conto capitale (DEC. UE 17/08/2015, N.5903);
  - ◆ Capitolo 102569 POR FESR 2014-2020 - Asse 4 "Energia e diversificazioni delle fonti energetiche" - Quota statale - Altri trasferimenti in conto capitale (DEC. UE 17/08/2015, N.5903);
  - ◆ Capitolo 102570 POR FESR 2014-2020 - Asse 4 "Energia e diversificazioni delle fonti energetiche" - Quota regionale - Altri trasferimenti in conto capitale (DEC. UE 17/08/2015, N.5903);
3. di dare atto che la somma massima assegnabile, pari a euro 12.000.000,00, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1 del 2011;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 1 di 21



Regione del Veneto – POR FESR 2014-2020

## Bando per l'erogazione di contributi finalizzati all'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese

Il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con decisione della Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 *final* del 17.08.2015

Il presente Bando dà attuazione all'ASSE 4 "**Sostenibilità Energetica e Qualità Ambientale**"

Priorità di investimento 4 (B) "**Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese**"

Obiettivo specifico 11 "**Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili**"

Azione 4.2.1 "**Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza**".



Un moltiplicatore di opportunità. Da non lasciarsi sfuggire.



27b7ced4



## INDICE

Finalità del Bando

- Art. 1. Finalità e oggetto del Bando
- Art. 2. Dotazione Finanziaria
- Art. 3. Localizzazione

Soggetti potenziali beneficiari

- Art. 4. Soggetti ammissibili

Tipologie di interventi ammissibili

- Art. 5. Interventi ammissibili
- Art. 6. Spese ammissibili
- Art. 7. Spese non ammissibili
- Art. 8. Forma, soglie e intensità del sostegno
- Art. 9. Regole di cumulo con altre agevolazioni

Presentazione delle domande e istruttoria

- Art. 10. Termini e modalità di presentazione della domanda
- Art. 11. Valutazione delle domande
- Art. 12. Formazione della graduatoria definitiva dei progetti ammissibili e concessione del sostegno
- Art. 13. Obblighi a carico del beneficiario

Sostegno

- Art. 14. Modalità di erogazione del sostegno e rendicontazione

Verifiche e controlli

- Art. 15. Rinuncia e decadenza del sostegno
- Art. 16. Verifiche e controlli del sostegno

Pubblicità, informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati

- Art. 17. Obblighi di informazione e pubblicità
- Art. 18. Disposizioni finali e normativa di riferimento
- Art. 19. Informazioni generali
- Art. 20. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003



**ALLEGATO A DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 3 di 21

**Finalità del Bando****Art. 1 Finalità e oggetto del Bando**

- 1.1 Con il presente bando la Regione del Veneto concorre a realizzare gli obiettivi della strategia "Europa 20-20", della strategia EUSALP – Azione 9 e del Piano Energetico Regionale<sup>1</sup> incentivando le imprese alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti tramite il monitoraggio continuo dei flussi energetici e l'elaborazione delle buone prassi aziendali, l'installazione di impianti ad alta efficienza, di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi, nonché l'utilizzo di energia recuperata dai cicli produttivi, l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, la cogenerazione industriale, gli interventi di efficientamento energetico di immobili produttivi e la realizzazione di audit energetici.
- 1.2 Il Bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59".
- 1.3 Il Bando garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

**Art. 2 Dotazione Finanziaria**

- 2.1 L'Azione ha una dotazione finanziaria iniziale, per le annualità 2017-2018, pari a euro 12.000.000,00. Al presente bando saranno eventualmente assegnate risorse aggiuntive in caso di ulteriore futura disponibilità finanziaria.

**Art. 3 Localizzazione**

- 3.1 Gli interventi previsti dal presente Bando devono essere realizzati nel territorio della Regione del Veneto.
- 3.2 La localizzazione dell'intervento deve essere individuata in fase di presentazione della domanda.

**Soggetti potenziali beneficiari****Art. 4 Soggetti ammissibili**

- 4.1 Sono ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE (Allegato L al presente Bando). L'impresa al momento della presentazione della domanda di partecipazione, a pena di inammissibilità, deve possedere i seguenti requisiti:
  - a) essere regolarmente iscritta come "Attiva" al Registro delle Imprese e, nel caso delle imprese artigiane, all'A.I.A., istituiti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, da più di 12 mesi alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda. Ai fini dell'individuazione della data di iscrizione, farà fede la data risultante dalla visura camerale;
  - b) esercitare un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario nei settori indicati nell'Allegato B al presente Bando. Al fine di verificare l'appartenenza dell'impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO 2007 ammissibili, si farà riferimento esclusivamente al codice dell'unità operativa (sede legale o unità locale) in cui si realizza l'intervento, rilevato dalla visura camerale;
  - c) avere l'unità operativa, o le unità operative, in cui realizza il progetto in Veneto. La predetta localizzazione deve risultare da visura camerale;
  - d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei suoi confronti antecedentemente e

<sup>1</sup> <http://www.regione.veneto.it/web/energia/piano-energetico-regionale>



**ALLEGATO A DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 4 di 21

- data di presentazione della domanda (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale);
- e) osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL), di sicurezza nei luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
- f) possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa necessaria per la realizzazione dei progetti sostenuti dal presente Bando, come previsto dall'articolo 125, paragrafo 3, lettere c) e d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
- 4.2 Ai fini del possesso del requisito di cui al comma 4.1, lettera c), per "unità operativa" si intende una struttura produttiva esistente e nella disponibilità dell'impresa proponente, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati, ma collegati funzionalmente, avente destinazione d'uso (produttiva e direzionale, commerciale, turistico-ricettiva) compatibile con l'attività esercitata dal soggetto beneficiario e in cui questi svolge abitualmente la propria attività e realizza l'intervento oggetto di contributo.
- 4.3 Ai fini dell'ammissibilità al contributo, l'impresa, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, deve aver completato la Fase 1 di cui all'articolo 5.2 finalizzata a:
- individuare i consumi energetici, espressi in kWh e tep e le emissioni di gas climalteranti, espresse in chilogrammi di CO2 equivalente, per l'unità operativa oggetto dell'intervento. I valori devono essere calcolati su base annua;
  - individuare opportunità di risparmio energetico per l'unità operativa oggetto dell'intervento che consentano di quantificare il risparmio energetico e di diminuzione delle emissioni di gas climalteranti sino al 2023 (valore obiettivo specifico POR 2014-2020);
  - quantificare il risparmio energetico, espresso in kWh e tep, e la diminuzione delle emissioni di gas climalteranti, espressa in chilogrammi di CO2 equivalente, per le opportunità individuate. I valori devono essere calcolati su base annua.
- 4.4 Un'impresa può partecipare al presente Bando con una sola domanda di partecipazione.
- 4.5 Le domande presentate da imprese che pur avendone i requisiti<sup>2</sup> non hanno conseguito il "rating di legalità", ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 febbraio 2014, n. 57, non sono considerate prioritarie.
- 4.6 Sono considerati elementi di premialità il possesso di certificati di gestione ambientale o energetica EMAS, ISO 50001 o ISO 14001 e la realizzazione di soluzioni tecnologiche di produzione energetica da fonte rinnovabile che non prevedano consumo di suolo (interventi indicati all'art. 5, comma 5.2, Fase 2, lett. b).

<sup>2</sup> L'articolo 1 lettera d) del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 prevede che le imprese, per conseguire il rating di legalità, devono avere le seguenti caratteristiche:

- sede operativa nel territorio nazionale;
- raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating;
- alla data della richiesta di rating, risultino iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni.



**ALLEGATO A DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 5 di 21

**Tipologie di interventi ammissibili****Art. 5 Interventi ammissibili**

- 5.1 Sono ammissibili i progetti coerenti con il Piano Energetico Regionale finalizzati al contenimento della spesa energetica, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti e alla valorizzazione delle fonti rinnovabili secondo le opportunità di risparmio energetico individuate e quantificate dalla diagnosi energetica.
- 5.2 Sono ammissibili i progetti che si articolano nelle seguenti tre fasi:

Fase 1: **valutazione ante intervento** del fabbisogno energetico annuo complessivo dell'unità operativa oggetto del progetto e individuazione delle opportunità di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di gas climalteranti attraverso diagnosi energetica. La diagnosi energetica deve essere realizzata in conformità ai criteri espressi dall'allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014.

Ai fini del presente Bando sono ammissibili le diagnosi energetiche eseguite dal 19 luglio 2016, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando; a tal fine fa fede la data di redazione della diagnosi.

Fase 2: **elaborazione e sviluppo del progetto di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti** sulla base degli interventi previsti dalla diagnosi di cui alla fase 1, tramite:

- a) progetti finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica e riduzione delle emissioni di gas climalteranti nell'unità operativa oggetto dell'intervento attraverso:
- installazione di impianti produttivi ad alta efficienza, di sistemi e componenti (quali ad esempio sostituzione di motori elettrici, installazione di inverter, rifasamento, sostituzione di gruppi di continuità, sistemi di controllo) in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi (con particolare riferimento ai settori "Energy intensive", al settore commerciale e al settore turistico), nonché utilizzo di energia recuperata dai cicli produttivi;
  - interventi definiti di tipo "soft" (quali, ad esempio, l'installazione di sistemi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici e simili): possono essere effettuati soltanto con la realizzazione conseguente di interventi cosiddetti di tipo "hard" (quali ad esempio la riconfigurazione/sostituzione di macchinari, l'inserimento di nuovi filtri/motori e simili).
  - interventi diretti all'efficientamento energetico negli edifici delle unità operative (es. rivestimenti, pavimentazioni, infissi, isolanti, materiali per l'eco-edilizia, coibentazioni compatibili con i processi produttivi);
- b) progetti di autoconsumo da fonti rinnovabili:
- installazione di impianti di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili destinata a essere utilizzata per lo svolgimento dell'attività dell'impresa nell'unità operativa oggetto dell'intervento.
  - installazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento di cui al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, come integrato dal D.M. 4 agosto 2011 la cui produzione di energia è destinata all'autoconsumo in processi di lavorazioni industriali.

Il suddetto requisito di autoconsumo, che deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nel progetto (Allegato C), sussiste quando il fabbisogno energetico dell'impresa è maggiore o uguale alla produzione di energia del nuovo impianto.

A pena di decadenza dal contributo concesso e conseguente revoca totale dello stesso, gli interventi di cui alla fase 2 devono essere avviati successivamente agli esiti della diagnosi energetica.





**ALLEGATO A DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 6 di 21

Fase 3: **valutazione post intervento di raggiungimento dell'obiettivo di progetto nonché di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti** previsto al comma 5.2, Fase 1, attraverso, alternativamente:

- a) relazione tecnica asseverata che illustri gli obiettivi in termini di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti conseguiti e la loro coerenza con la diagnosi energetica ante intervento;
- b) diagnosi energetica realizzata in conformità ai criteri espressi dall'allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014.

A pena di decadenza dal contributo concesso e conseguente revoca totale dello stesso, la relazione tecnica o la diagnosi energetica di cui alla presente Fase 3 devono essere eseguite successivamente alla conclusione degli interventi di cui alla Fase 2.

- 5.3 Il progetto è ammissibile quando il beneficiario seleziona tra le opportunità di risparmio energetico individuate dalla diagnosi energetica ante intervento di cui al comma 5.2, lett. a), Fase 1, interventi che comportino complessivamente un risparmio maggiore o uguale al 9% del fabbisogno annuo di energia ante intervento, espresso in kWh.
- 5.4 Le diagnosi energetiche nonché la relazione tecnica asseverata di cui alla fase 3, lett. a) sono eseguite da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici certificati da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D.lgs n. 102 del 2014.
- 5.5 La valutazione post intervento di cui al comma 5.2, Fase 3, deve evidenziare il raggiungimento dell'obiettivo di progetto nonché i risultati di risparmio energetico in kWh e tep e la riduzione di emissioni di gas climalteranti in chilogrammi di CO2 equivalente. I valori devono essere calcolati su base annua.
- 5.6 Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso e operativo entro il termine perentorio del **16 luglio 2018**. L'intervento si considera concluso e operativo quando:
  - le attività sono state effettivamente realizzate;
  - le spese sono state sostenute<sup>3</sup>;
  - ha realizzato l'obiettivo per cui è stato ammesso a contributo come attestato dalla valutazione post intervento di cui al comma 5.2, Fase 3.
- 5.7 Non sono ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente attuati prima della presentazione della domanda di partecipazione a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (articolo 65, paragrafo 6, Regolamento (UE) n. 1303/2013).
- 5.8 Non sono ammissibili i progetti e gli interventi che, potendo comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia un esito negativo.
- 5.9 I progetti che comportano investimenti produttivi sono vincolati all'obbligo del mantenimento degli investimenti per i tre anni successivi alla data di erogazione del contributo, come previsto dall'articolo 71 "Stabilità delle operazioni" del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

**Art. 6 Spese ammissibili**

6.1 Sono ammissibili le seguenti spese:

- a) fornitura, installazione e adeguamento di impianti produttivi e macchinari a elevata efficienza energetica;

<sup>3</sup> **Spesa sostenuta:** si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del beneficiario con le modalità indicate all'articolo 14, comma 14.4.



**ALLEGATO A DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 7 di 21

- b) fornitura e installazione di hardware e software necessari al funzionamento degli impianti e dei macchinari di cui alla precedente lettera a). Tali spese sono ammesse nel limite massimo dell'importo delle spese di cui alla lettera a);
- c) opere edili e impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione del progetto, comprese le relative spese di progettazione, direzione lavori e collaudo nel limite del 70% del totale dei costi ammissibili a contributo. Le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, incluse nei costi di cui alla presente lettera c), sono ammissibili nel limite massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00);
- d) spese tecniche per le diagnosi energetiche ante e post intervento, di cui all'articolo 5, comma 5.2, Fase 1 e Fase 3, lettera b), nel limite massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuna. Dette spese non sono ammissibili se sostenute dalle PMI energivore di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 5.4.2013 (GURI 18.04.2013, n. 91);
- e) spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da ACCREDIA o da corrispondenti organismi esteri per la specifica norma da certificare, delle certificazioni di gestione ambientale o energetica conformi EMAS e alle norme ISO 50001 e EN ISO 14001 nel limite massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00);
- f) spesa sostenuta per le garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari, purché relative alla fidejussione di cui all'articolo 14, comma 14.2.

Ai fini della loro ammissibilità:

a) le spese devono essere:

- sostenute e pagate esclusivamente dall'impresa beneficiaria<sup>4</sup>. A tal fine, fa fede l'intestazione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali nonché del giustificativo di pagamento;
- sostenute e pagate interamente ed esclusivamente dall'impresa beneficiaria<sup>5</sup> tra:
  1. il 19 luglio 2016 e la data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando per la diagnosi energetica ante intervento di cui all'articolo 5, comma 5.2, Fase 1;
  2. l'1 gennaio 2017 e il 16 luglio 2018 per le spese di cui all'articolo 5, comma 5.2, Fase 2 e Fase 3, lettera b).A tal fine, fa fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali e del relativo pagamento;
- pertinenti al progetto proposto e ammesso al contributo;
- riferite ad attività svolte nell'unità operativa oggetto dell'intervento;
- riferite a beni e servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi.

b) i beni devono:

- essere nuovi di fabbrica<sup>6</sup> e funzionali alla realizzazione del progetto proposto;
- essere utilizzati esclusivamente nella/e unità operativa/e destinataria/e dell'agevolazione, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all'impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente;
- appartenere a categorie merceologiche coerenti con l'oggetto sociale e l'attività svolta (codice attività Istat ATECO 2007) dal fornitore;
- non essere destinati al noleggio e alla produzione di energia per la vendita.

<sup>4</sup> Sono pertanto escluse spese e pagamenti non direttamente attribuibili alla PMI beneficiaria del Bando (es. soci, amministratori)

<sup>5</sup> Sono pertanto esclusi i pagamenti tramite finanziamenti specifici che non transitano sul conto corrente del beneficiario (ad esempio finanziamenti per l'acquisto di macchinari).

<sup>6</sup> **Beni nuovi di fabbrica**: si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.



## ALLEGATO A DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 8 di 21

**Art. 7 Spese non ammissibili**

- 7.1 I beni devono essere acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare:
- a) l'impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario;
  - b) non possono essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti,<sup>7</sup> nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo sono presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti. A tal fine, in sede di rendicontazione della spesa, il beneficiario o un suo procuratore speciale produce una specifica dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (Allegato G);
  - c) non possono essere agevolati i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese che sono e/o si sono trovate, nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, nelle condizioni di essere considerate tra loro "controllate" o "collegate" (articolo 2359 del codice civile) o sono entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti (Allegato G).
- 7.2 A puro titolo esemplificativo, non sono ammesse le seguenti spese, fatto salvo quanto previsto all'art. 6:
- a) inserite in fatture di importo imponibile inferiore a euro 200,00 (duecento/00);
  - b) in fatture emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
  - c) per i contributi di costruzione;
  - d) per interessi debitori e altri oneri finanziari;
  - e) notarili e relative a imposte, tasse, oneri previdenziali e assistenziali;
  - f) relative a scorte;
  - g) per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
  - h) per le perdite su cambio di valuta;
  - i) relative ad ammende, penali e controversie legali;
  - j) già coperte da altre agevolazioni pubbliche, salvo quanto previsto all'articolo 9;
  - k) forfettarie;
  - l) royalty derivanti da contratti di licenza o cessione di marchi;
  - m) relative all'I.V.A.;
  - n) per materiale di consumo<sup>8</sup> (le spese per materiali di consumo, da utilizzarsi per interventi di impiantistica o di edilizia, sono ammissibili solo se accompagnate da idonea fattura relativa alla posa in opera);
  - o) per consulenze di qualsiasi tipo, salvo quelle di progettazione, direzione lavori e collaudo di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera c);
  - p) di funzionamento per la gestione dell'attività (canoni, locazioni e fitti, energia, spese telefoniche, prestazioni professionali amministrativo-contabili, cassetta pronto soccorso, RaEE, e simili);
  - q) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
  - r) relative a beni usati;
  - s) relative a commesse interne;
  - t) correlate all'istanza di contributo ovvero di consulenza per la preparazione della rendicontazione o per la predisposizione del progetto;
  - u) di pubblicità (ad esempio brochure, volantini, inserzioni, insegne, vetrofanie, stampe con loghi, e simili);
  - v) riferite a investimenti di mera sostituzione - senza risparmio energetico - di macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche per la fabbricazione digitale della stessa tipologia già esistenti e utilizzati nel ciclo produttivo;

<sup>7</sup> **Prossimi congiunti:** si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice Civile).

<sup>8</sup> **Materiale di consumo:** materiali e oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati a esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente. Es: interruttori, commutatori, prese di corrente, porta-lampade, oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo, stampati, carta bianca e da lettere, prodotti cartotecnici, ecc.).



**ALLEGATO A DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 9 di 21

- w) per beni acquistati in leasing;
- x) per l'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto di merci e di persone;
- y) spese per autorizzazioni necessarie alla messa in funzione degli impianti;
- z) tutte le altre spese che non rientrano nella voce "spese ammissibili".

**Art. 8 Forma, soglie e intensità del sostegno**

- 8.1 L'agevolazione, nella forma del contributo a fondo perduto, è pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile, per la categoria di cui all'art. 6, comma 6.1, lettere a), b), c), d) ed e) e al 100% della spesa rendicontata ammissibile, per la categoria di spesa di cui all'art. 6, comma 6.1, lettera f).
- 8.2 L'agevolazione è concessa:
  - nel limite massimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo pari o superiore a euro 500.000,00;
  - nel limite minimo di euro 30.000,00 (trentamila/00) corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo pari a euro 100.000,00.
- 8.3 Non sono ammesse domande di partecipazione i cui progetti comportano spese ritenute ammissibili per un importo inferiore a euro 100.000,00.
- 8.4 In fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile deve essere almeno pari al 70% dell'importo originariamente ammesso all'agevolazione e non inferiore a euro 100.000,00; in ogni caso, il progetto ammesso deve risultare concluso e operativo ai sensi dell'articolo 5, comma 5.6.
- 8.5 Altresì, ai fini dell'ammissibilità del progetto presentato, le quote di risparmio energetico e/o di diminuzione delle emissioni di gas climalteranti conseguite alla conclusione del progetto devono essere almeno pari alle riduzioni dei consumi di energia e/o delle emissioni di gas climalteranti indicati nella diagnosi energetica ante intervento.
- 8.6 Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento "de minimis" n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. L'agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni da considerare deve essere valutato nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

**Art. 9 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche**

- 9.1 Le agevolazioni previste dal presente bando sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (art. 5 Reg. (UE) n. 1407/2013). In particolare, nel caso di cumulo con aiuti di cui all'art. 38 del Regolamento generale d'esenzione per categoria (Reg. (UE) n. 651/2014) "Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica", si specifica che sono ammessi come costi ammissibili i soli sovraccosti degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tale Regolamento fissa inoltre una percentuale massima di intensità di aiuto pari al 50% per aiuti concessi a piccole imprese e al 40% per aiuti concessi a medie imprese.

Si precisa che gli interventi ammissibili dal presente bando, che si riferiscono ai costi totali di investimento non sono completamente sovrapponibili ai sovraccosti ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, con la conseguenza che se un'impresa intende avvalersi del cumulo di aiuti sugli stessi costi ammissibili deve presentare una perizia tecnica giurata attestante lo scorporo dei sovraccosti, come definiti dal citato art. 38 (su cui può applicare il cumulo), dalla totalità dei costi dell'intervento ammesso al contributo del presente bando. Conseguentemente il cumulo:

  - del sostegno in de minimis concesso sulla base del presente bando (30% delle spese ammissibili) rapportato ai sovraccosti scorporati;



**ALLEGATO A DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 10 di 21

- con il sostegno ottenuto o richiesto in regime di esenzione secondo la disciplina dell'art. 38 del regolamento di esenzione n. 651/2014;

non potrà superare le intensità di aiuto massime stabilite dal Reg. (UE) n. 651/2014.

- 9.2 Salvo il rispetto dei limiti previsti dalle norme nazionali, è possibile il cumulo sulle stesse voci di spesa degli aiuti previsti dal presente bando con agevolazioni fiscali statali non costituenti aiuti di Stato in quanto applicabili alla generalità delle imprese.

**Presentazione delle domande e istruttoria****Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda**

- 10.1 Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123 del 1998.
- 10.2 La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>. Dalla medesima pagina è sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d'accesso al Sistema.
- 10.3 Le credenziali per l'accesso alla procedura telematica possono essere richieste dal giorno **15 giugno 2017** alle ore 10.00. Da tale data è attiva anche la fase di compilazione della domanda. Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri (in particolare, il quadro INTERVENTI deve essere compilato fino al livello di dettaglio) della domanda di sostegno, corredata in allegato di tutta la documentazione di cui al comma 10.11 e, una volta proceduto alla conferma definitiva della domanda.
- 10.4 La domanda può essere presentata a partire dalle ore 10.00 del giorno **15 giugno 2017**, fino alle ore 18.00 del **31 luglio 2017**.
- 10.5 Al fine di stabilire con precisione il momento della presentazione della domanda, il Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria tiene conto di data e ora in millesimi di secondo della ricezione da parte del Server Unico Regionale. Tutti i server regionali sono sincronizzati via protocollo NTP (Network Time Protocol) con server che erogano tale servizio in maniera ufficiale.
- 10.6 La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
- 10.7 La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Il numero identificativo (seriale) e la data della marca da bollo devono essere inseriti negli appositi campi della domanda on-line.
- 10.8 La domanda di partecipazione, compilata in tutti i suoi campi e la documentazione a corredo elencata al comma 10.11, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda.
- 10.9 Tenuto conto della dotazione finanziaria iniziale del Bando e delle modalità di presentazione di cui ai commi 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.7 e 10.8 la domanda non è ricevibile qualora:
- non risulti firmata digitalmente ovvero firmata con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
  - non sia presentata nei termini di cui al comma 10.4;
  - sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Bando;
  - non sia corredata dalla documentazione obbligatoria richiesta al comma 10.11.

Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti; è consentita esclusivamente la regolarizzazione di cui all'articolo 71, comma 3, del DPR 445/2000.



**ALLEGATO A DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 11 di 21

- 10.10 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'articolo 2, pari a euro 12.000.000,00. Non è previsto il "sostegno parziale" per il progetto il cui contributo concedibile non trova completa capienza all'interno della dotazione finanziaria.
- 10.11 A corredo della domanda di partecipazione occorre presentare, nei modi e nei termini previsti ai commi 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.7 e 10.8, la seguente documentazione:
- a) dichiarazione circa gli elementi di progetto (Allegato C) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e dal tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D.lgs n. 102 del 2014;
  - b) diagnosi energetica ante intervento di cui all'articolo 5, comma 5.2, Fase 1, sottoscritta digitalmente dal tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D.lgs n. 102 del 2014;
  - c) dichiarazione della dimensione aziendale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (Allegato D);
  - d) dichiarazione circa gli aiuti "de minimis" sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (Allegato E);
  - e) dichiarazione circa il conseguimento del "rating di legalità" sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (Allegato F);
  - f) copia delle visure catastali, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante, non antecedenti a tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di partecipazione, degli immobili in cui è realizzato il progetto;
  - g) referenza/e bancaria/e, sottoscritta/e digitalmente dal legale rappresentante, volta/e a dimostrare la capacità finanziaria dell'impresa in relazione al progetto da realizzare (Allegato H);
  - h) documentazione economica:
    - per le imprese obbligate alla redazione del bilancio, la documentazione sarà acquisita d'ufficio dall'amministrazione regionale;
    - per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda;
    - per le imprese che, alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo;
  - i) eventuali certificati di gestione ambientale o energetica EMAS, ISO 50001 o ISO 14001;
  - j) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 1392 c.c. sottoscritta con firma autografa del potenziale beneficiario e corredata da copia di un valido documento di identità dello stesso (Allegato J).

Ciascun allegato alla domanda di partecipazione, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve essere firmato digitalmente secondo le modalità di cui al comma 10.8.

**Art. 11. Valutazione delle domande**

- 11.1 La domanda di partecipazione al Bando, completa della documentazione richiesta, è sottoposta da parte di AVEPA – Area Gestione FESR alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso ai benefici e per l'attribuzione della priorità di cui all'articolo 4, commi 4.5 e 4.6. L'iter di valutazione delle domande e del progetto è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
- 11.2 La graduatoria provvisoria delle domande è formata sulla base dell'economicità della proposta progettuale, data dal rapporto tra risparmio energetico conseguibile e costo del progetto. Il risparmio energetico conseguibile, espresso in kWh, è rappresentato dalla differenza fra il fabbisogno energetico ante intervento rilevato in Fase 1 e il fabbisogno energetico post intervento ottenibile in Fase 3, come indicati nel progetto di cui all'Allegato C [tabella PARAMETRI DI RIFERIMENTO (VALORI COMPLESSIVI DI PROGETTO)]. La graduatoria provvisoria è formata in ordine decrescente, a partire dal progetto che presenta il miglior rapporto tra risparmio energetico e costo del progetto.
- 11.3 In caso di ammissibilità della domanda, ai sensi dell'art. 11.1, il progetto è esaminato da una Commissione Tecnica di Valutazione (di seguito CTV) che effettua una valutazione di merito tecnico sul contenuto del progetto.



## ALLEGATO A DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 12 di 21

- 11.4 La CTV è nominata con atto del Dirigente di AVEPA – Area Gestione FESR dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
- 11.5 La valutazione di merito ad opera della CTV è effettuata seguendo l'ordine della graduatoria provvisoria di cui al comma 11.2 e assegnando un punteggio per ogni criterio di selezione nonché accertando la presenza dei requisiti previsti dal Bando per l'attribuzione della priorità indicata dal potenziale beneficiario in sede di presentazione della domanda.
- 11.6 La valutazione dei progetti è effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione, come definiti dal documento “Criteri per la selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR” :

Criteri di selezione	Elementi di valutazione del progetto	Attribuzione punteggio
<b>VALUTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE</b>		
Valutazione delle caratteristiche dei soggetti proponenti.	D.1) Conseguimento del “rating di legalità” ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il soggetto proponente ha conseguito il “rating di legalità”: <b>punti 0</b></li> <li>Il soggetto proponente non ha i requisiti dimensionali per richiedere il “rating di legalità”: <b>punti 0</b></li> <li>Il soggetto proponente, pur avendo i requisiti, non ha conseguito il “rating di legalità”: <b>punti -1</b></li> </ul>
Adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione del progetto (Capacità finanziaria)	B.1) La capacità finanziaria dell’impresa in relazione al progetto da realizzare è dimostrata tramite referenze bancarie	<ul style="list-style-type: none"> <li>E’ stata prodotta più di una referenza bancaria: <b>punti 2</b></li> <li>E’ stata prodotta una referenza bancaria: <b>punti 1</b></li> <li>Non sono state prodotte referenze bancarie: <b>punti 0</b></li> </ul>
<b>VALUTAZIONE DEL PROGETTO</b>		
Appropriatezza della descrizione dello stato dell’arte relativo al problema da risolvere (Capacità operativa e amministrativa)	A.1A) Quantificazione del fabbisogno energetico annuo in kWh e tep	<ul style="list-style-type: none"> <li>È stato individuato il fabbisogno energetico annuo in kWh e tep: <b>punti 1</b></li> <li>Non è stato individuato il fabbisogno energetico annuo in kWh e tep: <b>punti 0</b></li> </ul>
	A.1B) Quantificazione delle emissioni annue di gas climalteranti	<ul style="list-style-type: none"> <li>È stato individuato il valore annuale delle emissioni di gas climalteranti in kg di Co2 equivalente: <b>punti 1</b></li> <li>Non è stato individuato il valore annuale delle emissioni di gas climalteranti in kg di CO2 equivalente: <b>punti 0</b></li> </ul>
	A.2) La capacità operativa e amministrativa dell’impresa in relazione al progetto da realizzare è dimostrata dall’individuazione del problema da risolvere	<ul style="list-style-type: none"> <li>E’ stato individuato il problema da risolvere: <b>punti 1</b></li> <li>Non è stato individuato il problema da risolvere: <b>punti 0</b></li> </ul>
Adeguatezza dell’innovazione o della soluzione che si vuole promuovere rispetto al problema individuato (Capacità operativa e amministrativa)	A.3) La capacità operativa e amministrativa dell’impresa in relazione al progetto da realizzare è dimostrata dalla selezione di una soluzione progettuale/innovazione adeguata a risolvere il problema individuato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gli interventi sono previsti dalle proposte migliorative contenute nella diagnosi energetica e permettono di ottenere una riduzione del fabbisogno energetico almeno pari al 9%: <b>punti 1</b></li> <li>Gli interventi proposti non sono previsti dalle proposte migliorative contenute nella diagnosi energetica: <b>punti 0</b></li> </ul>
	A.4A) Quantificazione del fabbisogno energetico annuo post intervento progettuale	<ul style="list-style-type: none"> <li>È stato individuato il fabbisogno energetico annuo in kWh e tep ottenibile al termine del progetto: <b>punti 1</b></li> <li>Non è stato individuato il fabbisogno energetico annuo in kWh e tep ottenibile al termine del progetto: <b>punti 0</b></li> </ul>
	A.4B) Quantificazione delle emissioni annue di gas climalteranti post intervento progettuale	<ul style="list-style-type: none"> <li>È stato individuato il valore annuale delle emissioni di gas climalteranti in kg di CO2 equivalente ottenibile al termine del progetto: <b>punti 1</b></li> <li>Non è stato individuato il valore annuale delle emissioni di gas climalteranti in kg di CO2 equivalente ottenibile al termine del progetto: <b>punti 0</b></li> </ul>



## ALLEGATO A DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 13 di 21

Premialità a soluzioni tecnologiche di produzione energetica da fonte rinnovabile che non prevedono consumo di suolo	A.5) Previsione di soluzioni tecnologiche di produzione energetica da fonte rinnovabile che non prevedono consumo di suolo, per gli interventi indicati all'art. 5, Fase 2, lett. b	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono previste e non comportano consumo di suolo: <b>punti 2</b></li> <li>• Non sono previste: <b>punti 0</b></li> <li>• Sono previste ma comportano consumo di suolo: <b>punti - 1</b></li> </ul>
<b>APPLICAZIONE PRINCIPI TRASVERSALI</b>		
Sviluppo sostenibile e promozione dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente:	C.1) Possesso di certificati di gestione ambientale o energetica (EMAS, ISO 50001 o ISO 14001)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impresa è già in possesso di certificati di gestione ambientale o energetica conformi EMAS e alle norme ISO 500001 e EN ISO 14001: <b>punti 2</b></li> <li>• L'impresa non è in possesso di certificati di gestione ambientale o energetica conformi EMAS e alle norme ISO 500001 e EN ISO 14001: <b>punti 0</b></li> </ul>
		<b>Punteggio massimo conseguibile = 12</b> <b>Punteggio minimo conseguibile = 7</b> (di cui 1 punto relativo al criterio A.2 capacità operativa e amministrativa, 1 punto relativo al criterio A.3 capacità operativa e amministrativa, 1 punto relativo al criterio B.1 capacità finanziaria)

- 11.7 I progetti conservano la posizione ottenuta nella graduatoria provvisoria di cui al comma 11.2 se, in seguito alla valutazione della CTV, ottengono un punteggio di almeno 7 punti. A parità di posizione nella graduatoria provvisoria, la priorità sarà assegnata al progetto che avrà ottenuto il punteggio più alto dalla CTV. A parità di economicità del progetto e di punteggio assegnato dalla CTV, è data priorità all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
- 11.8 Non sono comunque ammissibili i progetti cui sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero) negli elementi di valutazione A.2 e A.3 "Capacità operativa e amministrativa della proposta progettuale" e B.1 "Capacità finanziaria della proposta progettuale".
- 11.9 Il mancato riscontro in sede di rendicontazione delle condizioni che consentono l'attribuzione delle premialità, corrispondenti agli elementi di valutazione del progetto C.1 e D.1, comporta il ricalcolo del punteggio per il progetto interessato e, nel caso risulti inferiore al valore minimo di 7 stabilito al comma 11.7, il beneficiario decade dal diritto al contributo con conseguente revoca totale dello stesso.

**Art. 12 Formazione della graduatoria definitiva dei progetti ammissibili e concessione del sostegno**

- 12.1 I progetti ammissibili, ai sensi dei criteri stabiliti dal presente Bando, sono inseriti nella graduatoria definitiva in base alla posizione ottenuta nella graduatoria provvisoria di cui all'articolo 11, comma 11.2 e all'attribuzione delle priorità di cui al medesimo articolo, comma 11.7. Gli stessi sono ammessi a contributo sino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a euro 12.000.000,00. La graduatoria definitiva è approvata dal Dirigente di AVEPA – Area Gestione FESR.
- 12.2 La procedura istruttoria di valutazione e selezione dei progetti è completata entro 120 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande.
- 12.3 L'esito dell'istruttoria viene comunicato tramite PEC dal responsabile del procedimento ai soggetti che hanno presentato domanda. L'esito dell'istruttoria è inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (B.U.R.V.) e sul sito istituzionale <http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/>.

**Art. 13 Obblighi a carico del beneficiario**

- 13.1 Il beneficiario si obbliga a:
- a) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative a un progetto, che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di tutte le transazioni oggetto di contributo; tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati;





**ALLEGATO A DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 14 di 21

- b) rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
- c) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente tramite Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte di AVEPA – Area Gestione FESR, della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
- d) concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro il termine perentorio del 16 luglio 2018 e presentare la documentazione a giustificazione dell'avvenuta realizzazione del progetto, i giustificativi di spesa e di pagamento, la documentazione volta a giustificare l'avvenuto risparmio energetico e riduzione delle emissioni di gas climalteranti e la domanda di erogazione del contributo entro il termine perentorio del 31 luglio 2018;
- e) assicurare che gli interventi realizzati non siano difforni da quelli individuati nella domanda di ammissione al contributo;
- f) consentire, in ogni fase del procedimento, ad AVEPA – Area Gestione FESR, alla Regione o a soggetti da essi delegati o incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati;
- g) mantenere i requisiti soggettivi specificati al paragrafo "Soggetti Ammissibili" per tutta la durata del progetto. Qualunque variazione della sede, dell'attività e della compagine sociale deve essere preventivamente comunicata, anche ai fini di eventuali autorizzazioni da parte di AVEPA – Area Gestione FESR;
- h) comunicare ad AVEPA – Area Gestione FESR entro 15 giorni l'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
- i) annullare e conservare in originale presso la sede dell'impresa le marche da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda di partecipazione e in quella di erogazione del contributo. Per l'annullamento della marca da bollo si fa riferimento al disposto dell'articolo 12 del DPR n. 642/1972, secondo il quale: "L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro";
- j) fornire le informazioni e la documentazione afferente il progetto e i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della domanda, richieste da AVEPA – Area Gestione FESR o da soggetti da essa delegati o incaricati, entro un termine massimo di **10 giorni** dalla richiesta, se non diversamente stabilito, pena l'inammissibilità della domanda e/o la decadenza e conseguente revoca totale del contributo concesso;
- k) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni dalla data di erogazione del contributo, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
- l) comunicare ad AVEPA – Area Gestione FESR l'eventuale rinuncia al contributo;
- m) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che danno visibilità alle iniziative cofinanziate dalla Regione con l'intervento comunitario in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (articoli 4-5, Allegato II);
- n) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali di AVEPA, della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell' Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

**Sostegno****Art. 14 Modalità di erogazione del sostegno e rendicontazione**

**ALLEGATO A DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 15 di 21

- 14.1 La domanda di erogazione del contributo deve essere presentata dai soggetti beneficiari entro il termine perentorio del **31 luglio 2018**, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso, esclusivamente tramite il Sistema SIU. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Il numero identificativo (seriale) e la data della marca da bollo devono essere inseriti negli appositi campi della domanda on-line.
- 14.2 Il soggetto beneficiario potrà, esclusivamente tramite SIU, chiedere l'erogazione a titolo di anticipo di una quota pari al 40% del contributo concesso. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 123 del 1998 l'erogazione dell'anticipo è comunque subordinata all'ammissione al contributo e alla presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari almeno alla somma da erogare (Allegato I). Il termine entro il quale chiedere l'erogazione dell'anticipo verrà comunicato con la lettera di ammissione al contributo.
- 14.3 La domanda di erogazione e la documentazione allegata, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda di erogazione del contributo e della rendicontazione.

In particolare, il beneficiario è tenuto a trasmettere:

- a) relazione conclusiva di progetto (Allegato K) comprensiva di relazione tecnica conclusiva redatta e sottoscritta da tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D.lgs n. 102 del 2014. La documentazione deve dimostrare gli obiettivi conseguiti in termini di risparmio energetico e di diminuzione delle emissioni di gas climalteranti e la loro coerenza e correlazione con le finalità del bando, al fine di comparare i dati indicati in sede di domanda con quelli derivanti dalla realizzazione dell'intervento nonché con la diagnosi energetica ante intervento. Se del caso, la relazione tecnica finale deve evidenziare l'introduzione di soluzioni tecnologiche di produzione energetica rinnovabile che non hanno comportato consumo di suolo e/o che hanno determinato la riduzione dei gas effetto serra. Alla relazione deve essere allegata la relazione tecnica asseverata o la diagnosi energetica post intervento di cui all'articolo 5, comma 5.2, Fase 3;
- b) copia della documentazione attestante la disponibilità dell'unità operativa come definita all'articolo 4, comma 4.2, in cui è stato realizzato il progetto ammesso all'agevolazione per un periodo di almeno tre anni dalla data di erogazione del contributo. L'atto da cui risulta il titolo di disponibilità degli immobili deve riportare gli estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. Qualora il contratto di locazione dovesse scadere prima del decorso del triennio, il beneficiario deve produrre ad AVEPA – Area Gestione FESR l'atto di proroga con gli estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
- c) copia dei documenti giustificativi di spesa: fatture o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto che dovranno riportare:
  - gli estremi di registrazione nella contabilità generale dell'impresa;
  - l'annullo mediante apposizione della seguente dicitura: "Spesa finanziata dalla Regione del Veneto nell'ambito del POR FESR 2014-2020, Azione 4.2.1";
- d) copia dei documenti giustificativi di pagamento dei titoli di spesa di cui alla lettera c) predisposti secondo le modalità indicate al comma 14.4;
- e) documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster oltre che l'adempimento dell'obbligo informativo di cui all'articolo 17, comma 17.2;
- f) dichiarazione circa gli aiuti "de minimis" aggiornata (Allegato E);
- g) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni di acquisto dei beni e dei servizi di cui all'articolo 7, comma 7.1 (Allegato G);
- h) in caso di intervento che necessita di titolo abilitativo edilizio o per la realizzazione dell'impianto di produzione energia da fonte rinnovabile: copia dei titoli abilitativi edilizi o energetici (CILA, SCIA, Permesso di costruire, SCIA energetica, CIL se presentata al Comune/SUAP prima dell'11.12.2016) presentati al Comune/SUAP territorialmente competenti recanti, ove previsto dalla normativa vigente in materia, l'indicazione dell'impresa esecutrice dei lavori, del progettista e del direttore lavori. Qualora si tratti di interventi eseguibili senza titolo abilitativo, il beneficiario deve produrre una dettagliata relazione dei lavori eseguiti



## ALLEGATO A DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 16 di 21

redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice e dall'eventuale progettista e/o direttore lavori;

- i) in caso di opere impiantistiche: copia delle dichiarazioni di conformità degli impianti, complete di tutti gli allegati, rilasciate dalle imprese installatrici ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008 o copia dei certificati di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti. Qualora si tratti di interventi di manutenzione ordinaria ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d) del D.M. n. 37/2008, il beneficiario deve produrre una dettagliata relazione dei lavori eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice;
- j) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda di erogazione del contributo e della rendicontazione ai sensi dell'articolo 1392 c.c. sottoscritta con firma autografa del potenziale beneficiario e corredata da copia di un valido documento di identità dello stesso (Allegato J).

- 14.4 Ciascuna spesa è ammissibile se interamente pagata e accompagnata dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
Bonifico bancario/postale (anche tramite home banking)	1) estratto conto in cui è visibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;</li> <li>• il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.).</li> </ul>	Qualora l'estratto conto non riporta uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della contabile bancaria/postale, <b>ovvero</b> dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
Ricevuta bancaria	1) estratto conto in cui è visibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;</li> <li>• il codice identificativo dell'operazione.</li> </ul>	Qualora l'estratto conto non riporta uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della distinta bancaria, <b>ovvero</b> dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
Ricevuta bancaria cumulativa	1) estratto conto in cui è visibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;</li> <li>• il codice identificativo dell'operazione.</li> </ul> 2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente.	Qualora nella ri.ba. non è riscontrabile il numero della fattura è necessario allegare dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
Assegno non trasferibile	1) estratto conto in cui è visibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• Il numero assegno.</li> </ul> 2) copia leggibile dell'assegno;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Non</u> è sufficiente la sola matrice;</li> <li>• <u>Non</u> sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi</li> </ul>



## ALLEGATO A DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 17 di 21

	3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il numero dell'assegno;</li> <li>• il numero e la data della fattura;</li> <li>• l'esito positivo dell'operazione.</li> </ul>	dal beneficiario.
Carta di credito (intestata all'impresa beneficiaria)	1) estratto del conto corrente in cui è visibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• l'addebito delle operazioni.</li> </ul> 2) estratto conto della carta di credito; 3) scontrino.	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta di debito (intestata all'impresa beneficiaria)	1) estratto del conto corrente in cui è visibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• l'addebito delle operazioni.</li> </ul> 2) scontrino.	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Acquisti on-line	1) estratto conto in cui è visibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto;</li> <li>• l'addebito delle operazioni.</li> </ul> 2) copia dell'ordine; 3) eventuale ricevuta.	

- 14.5 Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti, né compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento di addebito corrispondente.  
Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal beneficiario per il versamento. Si fa presente che non sono ammissibili le spese per ritenute versate dopo la scadenza del **16 luglio 2018**, nonché le compensazioni.
- 14.6 L'acquisto di beni effettuato mediante pagamenti rateali è ammissibile unicamente nel caso in cui la intera spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.
- 14.7 La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario ed effettuati su un conto dedicato. Nel caso di impresa individuale, le spese antecedenti l'ammissione a contributo possono essere addebitate anche su un conto co-intestato, purché nello stesso figurino il titolare dell'impresa e a condizione che le disposizioni di pagamento (bonifici, ri.ba. o assegni) siano sottoscritte esclusivamente dallo stesso titolare. Diversamente, se si dispone di un conto dedicato, saranno accettati gli addebiti sul conto disposti da un soggetto terzo previa esibizione della delega a operare sul conto dell'impresa.
- 14.8 La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si deve evincere il tipo di bene/servizio acquistato e il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con il dettaglio della spesa.
- 14.9 Sono ammesse compensazioni tra le tipologie di spesa individuate all'articolo 6, comma 6.1 fino a un massimo del 20% del costo totale dell'investimento ammesso a contributo. Dovrà, comunque, essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di domanda.
- 14.10 Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, AVEPA – Area Gestione FESR assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a **10 (dieci) giorni** di



**ALLEGATO A DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 18 di 21

calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, l'istruttoria viene conclusa con la documentazione agli atti.

- 14.11 L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, sarà completata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

**Verifiche e controlli****Art. 15 Rinuncia e decadenza del sostegno**

- 15.1 In caso di rinuncia al contributo concesso, AVEPA – Area Gestione FESR procede ad adottare il provvedimento di revoca e il beneficiario deve restituire l'eventuale beneficio già erogato secondo le modalità di cui al comma 15.4.
- 15.2 Salvo quanto previsto al comma 15.1, il beneficiario decade dal diritto al contributo concesso con conseguente **revoca totale** dello stesso nei seguenti casi:
- mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine perentorio del **16 luglio 2018** previsto all'articolo 5, comma 5.6;
  - mancata presentazione della domanda di erogazione del contributo entro il termine perentorio del **31 luglio 2018** previsto all'articolo 14, comma 14.1;
  - qualora, in fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore al 70% dell'importo originariamente riconosciuto in fase di ammissione all'agevolazione o, comunque, a euro 100.000,00 (centomila/00);
  - qualora, in fase di rendicontazione, la spesa per la realizzazione dell'intervento risulti superiore rispetto a quella indicata nel progetto di efficienza energetica prodotto unitamente alla domanda di partecipazione al Bando;
  - qualora, in fase di rendicontazione, non risultino realizzate le opportunità di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di gas climalteranti indicate nel progetto di efficienza energetica prodotto unitamente alla domanda di partecipazione al Bando;
  - qualora il beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda e/o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
  - qualora la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, alle finalità del presente Bando;
  - qualora il beneficiario non abbia svolto, entro il 16 luglio 2018, la valutazione post intervento di cui all'articolo 5.2 Fase 3;
  - in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Bando.
- 15.3 AVEPA – Area Gestione FESR procede a **revoca parziale** del contributo, nei seguenti casi:
- qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile è inferiore all'importo inizialmente concesso in fase di ammissione a contributo, fermo restando il limite di cui all'articolo 8, commi 8.2 e 8.3;
  - qualora, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo, a seguito di una variazione di attività, il codice ISTAT Ateco 2007 relativo al progetto approvato è sostituito con altro codice non ammissibile dal presente Bando;
  - mancato mantenimento delle unità operative in cui si è realizzato il progetto nel territorio della Regione Veneto per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo;
  - cessazione dell'attività, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
  - in caso di sussistenza e/o attivazione a carico del beneficiario di procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria, nonché in caso di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata non aperte da terzi o di altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, in conformità all'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo;



**ALLEGATO A DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 19 di 21

- f) qualora il beneficiario trasferisca al di fuori del territorio della Regione Veneto o alieni i beni cofinanziati per la realizzazione del progetto prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
- g) qualora il beneficiario utilizzi i beni cofinanziati per la realizzazione del progetto per attività diverse da quelle previste nel progetto ammesso al contributo a causa della cessazione, almeno parziale, di talune delle attività previste nello stesso progetto ammesso al contributo, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo.

Nelle fattispecie di cui alle lettere da b) a g) la revoca è proporzionale al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

- 15.4 La revoca del contributo comporta la restituzione degli importi erogati maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i.
- 15.5 In caso di cessione o conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, non si procede alla revoca del contributo a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'articolo 4, continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal Bando. A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve comunicare ad AVEPA – Area Gestione FESR il trasferimento dell'azienda entro 30 giorni dalla data dell'evento. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata comunicazione dell'avvenuto trasferimento entro il termine suddetto comporta a carico del cedente la revoca parziale del contributo erogato ai sensi del comma 15.3, lettera g). Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca, totale o parziale, del contributo il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate al precedente beneficiario.

**Art. 16 Verifiche e controlli del sostegno**

- 16.1 La Regione, anche per il tramite di AVEPA – Area Gestione FESR, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 125 “Funzioni dell'autorità di gestione” e 127 “Funzioni dell'autorità di audit” del Regolamento (UE) n.1303/2013, anche nel rispetto di quanto previsto all'articolo 71 “Stabilità delle operazioni” dello stesso Regolamento, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante che nei tre anni successivi alla conclusione del progetto, al fine di verificare e accertare quanto segue:
  - il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
  - che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
  - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l'impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
  - la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati;
  - che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme del diritto dell'Unione Europea e nazionali.
- 16.2 La Regione, anche per il tramite di AVEPA – Area Gestione FESR, potrà effettuare, sia durante che nei 3 anni successivi alla conclusione del progetto, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.
- 16.3 La Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti imprenditoriali cofinanziati. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di AVEPA – Area Gestione FESR, della Regione e della Commissione Europea e a mettere a



**ALLEGATO A DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 20 di 21

disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

- 16.4 Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, AVEPA – Area Gestione FESR procederà alla revoca totale del contributo.

**Publicità, informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati****Art. 17 Obblighi di informazione e pubblicità**

- 17.1 I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (articoli 4-5 e Allegato II). In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente Bando. È responsabilità del beneficiario del cofinanziamento dichiarare, nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal FESR.
- 17.2 Il beneficiario è tenuto a rendere disponibile, qualora abbia un sito web, una descrizione del progetto, comprensiva di finalità e risultati, che evidenzia il sostegno finanziario complessivamente concesso ed è tenuto a collocare un poster (formato minimo A3) in un luogo facilmente visibile dal pubblico, come l'area di ingresso di un edificio, con una descrizione del progetto.
- 17.3 Il beneficiario è tenuto in ogni caso al rispetto degli obblighi previsti dalle “Linee guida per i beneficiari sulle responsabilità in materia di informazione e comunicazione...” disponibili sul sito istituzionale: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari>.
- 17.4 Il Beneficiario del contributo ha inoltre l'obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione e AVEPA – Area Gestione FESR alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati nell'ambito del POR FESR.
- 17.5 Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente Bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali: [www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi?\\_spp\\_tags=attivita+produttive](http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi?_spp_tags=attivita+produttive); <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020>.

**Art. 18 Disposizioni finali e normativa di riferimento**

- 18.1 Per quanto non previsto nel presente Bando, si fa riferimento alle norme del diritto dell'Unione Europea, nazionali e regionali vigenti, in particolare:
- Decisione (CE) C(2015) 5903 final del 17/08/2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il POR FESR 2014-2020, Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” della Regione del Veneto;
  - Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 in data 03/02/2016;
  - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;



**ALLEGATO A DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 21 di 21

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative del diritto dell'Unione Europea e/o statali e/o regionali.

- 18.2 L'Allegato L al presente Bando riporta l'“**Estratto delle principali normative richiamate nel Bando**”.

**Art. 19 Informazioni generali**

- 19.1 Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sul sito istituzionale [www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi?\\_spp\\_tags=attivita+produttive](http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi?_spp_tags=attivita+produttive).
- 19.2 Le comunicazioni tra AVEPA - Area gestione FESR e beneficiario avverranno esclusivamente tramite PEC all'indirizzo [protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it)
- 19.3 Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti ad AVEPA - Area gestione FESR, telefonando al seguente numero: 049 7708711
- 19.4 Responsabile del procedimento è il Dirigente di AVEPA – Area Gestione FESR con sede in 35131, Padova (PD), via Niccolò Tommaseo 67/C. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso dell'Area gestione FSR con sede in 35131 Padova (PD) via Niccolò Tommaseo 67/C. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90.

**Art. 20 Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003**

- 20.1 Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 i dati acquisiti in esecuzione del presente Bando sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale sono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente di AVEPA – Area Gestione FESR.







REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 1 di 17

Struttura Ateco 2007	
CODICE	DESCRIZIONE
<b>B</b>	<b>ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE</b>
<b>05</b>	<b>ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)</b>
05.10.00	Estrazione di antracite e litantrace
05.20.00	Estrazione di lignite
<b>06</b>	<b>ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE</b>
06.10.00	Estrazione di petrolio greggio
06.20.00	Estrazione di gas naturale
<b>07</b>	<b>ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI</b>
07.10.00	Estrazione di minerali metalliferi ferrosi
07.21.00	Estrazione di minerali di uranio e di torio
07.29.00	Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi
<b>08</b>	<b>ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE</b>
08.11.00	Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia
08.12.00	Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino
08.91.00	Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti
08.92.00	Estrazione di torba
08.93.00	Estrazione di sale
08.99.01	Estrazione di asfalto e bitume naturale
08.99.09	Estrazione di pomice e di altri minerali nca
<b>09</b>	<b>ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE</b>
09.10.00	Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
09.90.01	Attività di supporto all'estrazione di pietre ornamentali, da costruzione, da gesso, di anidrite, per calce e cementi, di dolomite, di ardesia, di ghiaia e sabbia, di argilla, di caolino, di pomice
09.90.09	Attività di supporto all'estrazione di altri minerali nca
<b>C</b>	<b>ATTIVITÀ MANIFATTURIERE</b>
<b>10</b>	<b>INDUSTRIE ALIMENTARI</b>
10.11.00	Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
10.12.00	Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10.13.00	Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.20.00	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
10.31.00	Lavorazione e conservazione delle patate
10.32.00	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.39.00	Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.41.10	Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.20	Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
10.41.30	Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.42.00	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.51.10	Trattamento igienico del latte
10.51.20	Produzione dei derivati del latte
10.52.00	Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.61.10	Molitura del frumento
10.61.20	Molitura di altri cereali
10.61.30	Lavorazione del riso
10.61.40	Altre lavorazioni di semi e granaglie
10.62.00	Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
10.71.10	Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20	Produzione di pasticceria fresca
10.72.00	Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.00	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.81.00	Produzione di zucchero
10.82.00	Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.83.01	Lavorazione del caffè
10.83.02	Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
10.84.00	Produzione di condimenti e spezie
10.85.01	Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
10.85.02	Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
10.85.03	Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
10.85.04	Produzione di pizza confezionata
10.85.05	Produzione di piatti pronti a base di pasta
10.85.09	Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
10.86.00	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.89.01	Produzione di estratti e succhi di carne
10.89.09	Produzione di altri prodotti alimentari nca
10.91.00	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.92.00	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
<b>11</b>	<b>INDUSTRIA DELLE BEVANDE</b>
11.01.00	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali



e9a97171



## ALLEGATO B DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 2 di 17

Struttura Ateco 2007	
CODICE	DESCRIZIONE
11.03.00	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04.00	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05.00	Produzione di birra
11.06.00	Produzione di malto
11.07.00	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
<b>12</b>	<b>INDUSTRIA DEL TABACCO</b>
12.00.00	Industria del tabacco
<b>13</b>	<b>INDUSTRIE TESSILI</b>
13.10.00	Preparazione e filatura di fibre tessili
13.20.00	Tessitura
13.30.00	Finissaggio dei tessuti, degli articoli di vestiario e attività similari
13.91.00	Fabbricazione di tessuti a maglia
13.92.10	Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.20	Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
13.93.00	Fabbricazione di tappeti e moquette
13.94.00	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95.00	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
13.96.10	Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.99.10	Fabbricazione di ricami
13.99.20	Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
13.99.90	Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
<b>14</b>	<b>CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA</b>
14.11.00	Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.12.00	Confezione di camicie, divise ed altri indumenti da lavoro
14.13.10	Confezione in serie di abbigliamento esterno
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.00	Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19.10	Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
14.19.21	Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
14.19.29	Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
14.20.00	Confezione di articoli in pelliccia
14.31.00	Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
14.39.00	Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
<b>15</b>	<b>FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI</b>
15.11.00	Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
15.12.01	Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
15.12.09	Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.20.10	Fabbricazione di calzature
15.20.20	Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
<b>16</b>	<b>INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO</b>
16.10.00	Taglio e piallatura del legno
16.21.00	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22.00	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23.10	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.20	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.24.00	Fabbricazione di imballaggi in legno
16.29.11	Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.12	Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
16.29.19	Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
16.29.30	Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.29.40	Laboratori di cornici
<b>17</b>	<b>FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA</b>
17.11.00	Fabbricazione di pasta-carta
17.12.00	Fabbricazione di carta e cartone
17.21.00	Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)
17.22.00	Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
17.23.01	Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non è la principale caratteristica
17.23.09	Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
17.24.00	Fabbricazione di carta da parati
17.29.00	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
<b>18</b>	<b>STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI</b>
18.11.00	Stampa di giornali
18.12.00	Altra stampa
18.13.00	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
18.14.00	Legatoria e servizi connessi
18.20.00	Riproduzione di supporti registrati



e9a97171



## ALLEGATO B DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 3 di 17

Struttura Ateco 2007	
CODICE	DESCRIZIONE
<b>19</b>	<b>FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO</b>
19.10.01	Fabbricazione di pece e coke di pece
19.10.09	Fabbricazione di altri prodotti di cokeria
19.20.10	Raffinerie di petrolio
19.20.20	Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)
19.20.30	Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento
19.20.40	Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale
19.20.90	Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati
<b>20</b>	<b>FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI</b>
20.11.00	Fabbricazione di gas industriali
20.12.00	Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.13.01	Fabbricazione di uranio e torio arricchito
20.13.09	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
20.14.01	Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
20.14.09	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
20.15.00	Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
20.16.00	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
20.17.00	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
20.20.00	Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)
20.30.00	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)
20.41.10	Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toiletta)
20.41.20	Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
20.42.00	Fabbricazione di prodotti per toiletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
20.51.01	Fabbricazione di fiammiferi
20.51.02	Fabbricazione di articoli esplosivi
20.52.00	Fabbricazione di colle
20.53.00	Fabbricazione di oli essenziali
20.59.10	Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
20.59.20	Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali
20.59.30	Trattamento chimico degli acidi grassi
20.59.40	Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)
20.59.50	Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
20.59.60	Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
20.59.70	Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici
20.59.90	Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
20.60.00	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
<b>21</b>	<b>FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI</b>
21.10.00	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
21.20.01	Fabbricazione di sostanze diagnostiche radioattive in vivo
21.20.09	Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici
<b>22</b>	<b>FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE</b>
22.11.10	Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria
22.11.20	Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
22.19.01	Fabbricazione di soles di gomma e altre parti in gomma per calzature
22.19.09	Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
22.21.00	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
22.22.00	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
22.23.01	Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)
22.23.02	Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia
22.23.09	Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
22.29.01	Fabbricazione di parti in plastica per calzature
22.29.02	Fabbricazione di oggetti per l'ufficio e la scuola in plastica
22.29.09	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
<b>23</b>	<b>FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI</b>
23.11.00	Fabbricazione di vetro piano
23.12.00	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.13.00	Fabbricazione di vetro cavo
23.14.00	Fabbricazione di fibre di vetro
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
23.19.20	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
23.19.90	Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
23.20.00	Fabbricazione di prodotti refrattari
23.31.00	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
23.32.00	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
23.41.00	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali



e9a97171



## ALLEGATO B DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 4 di 17

Struttura Ateco 2007	
CODICE	DESCRIZIONE
23.42.00	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
23.43.00	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
23.44.00	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
23.49.00	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
23.51.00	Produzione di cemento
23.52.10	Produzione di calce
23.52.20	Produzione di gesso
23.61.00	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
23.62.00	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
23.63.00	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
23.64.00	Produzione di malta
23.65.00	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
23.69.00	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
23.70.10	Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
23.70.20	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
23.70.30	Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con l'estrazione
23.91.00	Produzione di prodotti abrasivi
23.99.00	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca
<b>24</b>	<b>METALLURGIA</b>
24.10.00	Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie
24.20.10	Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura
24.20.20	Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili
24.31.00	Stiratura a freddo di barre
24.32.00	Laminazione a freddo di nastri
24.33.01	Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio
24.33.02	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
24.34.00	Trafilatura a freddo
24.41.00	Produzione di metalli preziosi e semilavorati
24.42.00	Produzione di alluminio e semilavorati
24.43.00	Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
24.44.00	Produzione di rame e semilavorati
24.45.00	Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
24.46.00	Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio)
24.51.00	Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
24.52.00	Fusione di acciaio
24.53.00	Fusione di metalli leggeri
24.54.00	Fusione di altri metalli non ferrosi
<b>25</b>	<b>FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)</b>
25.11.00	Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
25.12.10	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
25.12.20	Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
25.21.00	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.29.00	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione
25.30.00	Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
25.40.00	Fabbricazione di armi e munizioni
25.50.00	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
25.61.00	Trattamento e rivestimento dei metalli
25.62.00	Lavori di meccanica generale
25.71.00	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
25.72.00	Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
25.73.11	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
25.73.12	Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
25.73.20	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
25.91.00	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio
25.92.00	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
25.93.10	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
25.93.20	Fabbricazione di molle
25.93.30	Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
25.94.00	Fabbricazione di articoli di bulloneria
25.99.11	Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
25.99.19	Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
25.99.20	Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate
25.99.30	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
25.99.91	Fabbricazione di magneti metallici permanenti
25.99.99	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
<b>26</b>	<b>FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI</b>
26.11.01	Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici



e9a97171



## ALLEGATO B DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 5 di 17

Struttura Ateco 2007	
CODICE	DESCRIZIONE
26.11.09	Fabbricazione di altri componenti elettronici
26.12.00	Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
26.20.00	Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.30.10	Fabbricazione di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
26.30.21	Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
26.30.29	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
26.40.01	Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini
26.40.02	Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici)
26.51.10	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
26.51.21	Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori d'impulso e metal detector
26.51.29	Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)
26.52.00	Fabbricazione di orologi
26.60.01	Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte
26.60.02	Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)
26.60.09	Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche
26.70.11	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
26.70.12	Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
26.70.20	Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
26.80.00	Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici
<b>27</b>	<b>FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE</b>
27.11.00	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
27.12.00	Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.20.00	Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
27.31.01	Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini
27.31.02	Fabbricazione di fibre ottiche
27.32.00	Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
27.33.01	Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
27.33.09	Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
27.40.01	Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto
27.40.09	Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
27.51.00	Fabbricazione di elettrodomestici
27.52.00	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
27.90.01	Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature
27.90.02	Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione
27.90.03	Fabbricazione di condensatori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori
27.90.09	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
<b>28</b>	<b>FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA</b>
28.11.11	Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.12	Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
28.11.20	Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12.00	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13.00	Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14.00	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.15.10	Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.15.20	Fabbricazione di cuscinetti a sfere
28.21.10	Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.21	Fabbricazione di caldaie per riscaldamento
28.21.29	Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento
28.22.01	Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.02	Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
28.22.03	Fabbricazione di carriere
28.22.09	Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23.01	Fabbricazione di cartucce toner
28.23.09	Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
28.24.00	Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25.00	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.10	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
28.29.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)



e9a97171



## ALLEGATO B DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 6 di 17

Struttura Ateco 2007	
CODICE	DESCRIZIONE
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.29.91	Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.29.92	Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
28.29.93	Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
28.29.99	Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
28.30.10	Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.90	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.41.00	Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
28.49.01	Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
28.49.09	Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
28.91.00	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.92.01	Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
28.92.09	Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.93.00	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.94.10	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
28.94.30	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96.00	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.99.10	Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.20	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.30	Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.91	Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
28.99.92	Fabbricazione di gioiste, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
28.99.93	Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
28.99.99	Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
<b>29</b>	<b>FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI</b>
29.10.00	Fabbricazione di autoveicoli
29.20.00	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
29.31.00	Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori
29.32.01	Fabbricazione di sedili per autoveicoli
29.32.09	Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca
<b>30</b>	<b>FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO</b>
30.11.01	Fabbricazione di sedili per navi
30.11.02	Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)
30.12.00	Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
30.20.01	Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane
30.20.02	Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere
30.30.01	Fabbricazione di sedili per aeromobili
30.30.02	Fabbricazione di missili balistici
30.30.09	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca
30.40.00	Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
30.91.11	Fabbricazione di motori per motocicli
30.91.12	Fabbricazione di motocicli
30.91.20	Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
30.92.10	Fabbricazione e montaggio di biciclette
30.92.20	Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
30.92.30	Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)
30.92.40	Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
30.99.00	Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
<b>31</b>	<b>FABBRICAZIONE DI MOBILI</b>
31.01.10	Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
31.01.21	Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
31.01.22	Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
31.02.00	Fabbricazione di mobili per cucina
31.03.00	Fabbricazione di materassi



e9a97171



## ALLEGATO B DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 7 di 17

Struttura Ateco 2007	
CODICE	DESCRIZIONE
31.09.10	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.20	Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
31.09.30	Fabbricazione di poltrone e divani
31.09.40	Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.50	Finitura di mobili
31.09.90	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
<b>32</b>	<b>ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE</b>
32.11.00	Coniazione di monete
32.12.10	Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
32.12.20	Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
32.13.01	Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
32.13.09	Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
32.20.00	Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
32.30.00	Fabbricazione di articoli sportivi
32.40.10	Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
32.40.20	Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
32.50.11	Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario
32.50.12	Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali (incluse parti staccate e accessori)
32.50.13	Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario
32.50.14	Fabbricazione di centrifughe per laboratori
32.50.20	Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
32.50.30	Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)
32.50.40	Fabbricazione di lenti oftalmiche
32.50.50	Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
32.91.00	Fabbricazione di scope e spazzole
32.99.11	Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
32.99.12	Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale
32.99.13	Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale
32.99.14	Fabbricazione di maschere antigas
32.99.19	Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli protettivi di sicurezza
32.99.20	Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
32.99.30	Fabbricazione di oggetti di cancelleria
32.99.40	Fabbricazione di casse funebri
32.99.90	Fabbricazione di altri articoli nca
<b>33</b>	<b>RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE</b>
33.11.01	Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
33.11.02	Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale
33.11.03	Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni
33.11.04	Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
33.11.05	Riparazione e manutenzione di armi bianche
33.11.06	Riparazione e manutenzione di container
33.11.07	Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa
33.11.09	Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
33.12.10	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
33.12.20	Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori
33.12.30	Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (esclusi ascensori)
33.12.40	Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
33.12.51	Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax)
33.12.52	Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
33.12.53	Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere
33.12.54	Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio
33.12.55	Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica)
33.12.59	Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca
33.12.60	Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
33.12.70	Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
33.12.91	Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili
33.12.92	Riparazione e manutenzione di gioiste, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre attrezzature per parchi di divertimento
33.12.99	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le macchine utensili)
33.13.01	Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche, fotografiche e cinematografiche (escluse videocamere)



e9a97171



## ALLEGATO B DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 8 di 17

Struttura Ateco 2007	
CODICE	DESCRIZIONE
33.13.02	
33.13.03	Riparazione e manutenzione di apparecchi elettromedicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
33.13.04	Riparazione e manutenzione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori
33.13.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le telecomunicazioni ed i computer)
33.14.00	Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici)
33.14.01	
33.14.09	
33.15.00	Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)
33.16.00	Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
33.17.00	Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)
33.19.01	Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto
33.19.02	Riparazione di prodotti in gomma
33.19.03	Riparazione di articoli in vetro
33.19.04	Riparazioni di altri prodotti in legno nca
33.19.09	Riparazione di altre apparecchiature nca
33.20.01	Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
33.20.02	Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
33.20.03	Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)
33.20.04	Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
33.20.05	Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
33.20.06	Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili
33.20.07	Installazione di apparecchi medicali, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
33.20.08	Installazione di apparecchi elettromedicali
33.20.09	Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali
<b>E</b>	<b>FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO</b>
<b>36</b>	<b>RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA</b>
36.00.00	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
<b>37</b>	<b>GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE</b>
37.00.00	Raccolta e depurazione delle acque di scarico
<b>38</b>	<b>ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI</b>
38.11.00	Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
38.12.00	Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
38.21.01	Produzione di compost
38.21.09	Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
38.22.00	Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
38.31.10	Demolizione di carcasse
38.31.20	Cantieri di demolizione navali
38.32.10	Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
38.32.20	Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche
38.32.30	Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
<b>39</b>	<b>ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI</b>
39.00.01	Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia
39.00.09	Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
<b>F</b>	<b>COSTRUZIONI</b>
<b>41</b>	<b>COSTRUZIONE DI EDIFICI</b>
41.10.00	Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
41.20.00	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
<b>42</b>	<b>INGEGNERIA CIVILE</b>
42.11.00	Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
42.12.00	Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
42.13.00	Costruzione di ponti e gallerie
42.21.00	Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
42.22.00	Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
42.91.00	Costruzione di opere idrauliche
42.99.01	Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione
42.99.09	Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
<b>43</b>	<b>LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI</b>
43.11.00	Demolizione
43.12.00	Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno



e9a97171





## ALLEGATO B DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 9 di 17

Struttura Ateco 2007	
CODICE	DESCRIZIONE
43.13.00	Trivellazioni e perforazioni
43.21.01	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.02	Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.03	Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02	Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03	Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
43.22.04	Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.05	Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
43.29.01	Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02	Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09	Altri lavori di costruzione e installazione nca
43.31.00	Intonacatura e stuccatura
43.32.01	Posa in opera di cassaforti, forzieri, porte blindate
43.32.02	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.33.00	Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.00	Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01	Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
43.39.09	Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca
43.91.00	Realizzazione di coperture
43.99.01	Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
43.99.02	Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione
43.99.09	Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca
<b>G</b>	<b>COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI</b>
<b>45</b>	<b>COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI</b>
45.11.01	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri
45.19.01	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli
45.20.10	Riparazioni meccaniche di autoveicoli
45.20.20	Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
45.20.30	Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
45.20.40	Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
45.20.91	Lavaggio auto
45.20.99	Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli
45.31.01	Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli
45.32.00	Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
45.40.11	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
45.40.21	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori
45.40.30	Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
<b>46</b>	<b>COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)</b>
46.21.10	Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
46.21.21	Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo
46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00	Commercio all'ingrosso di fiori e piante
46.23.00	Commercio all'ingrosso di animali vivi
46.24.10	Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)
46.24.20	Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
46.31.10	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
46.31.20	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
46.32.10	Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
46.32.20	Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
46.33.10	Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
46.33.20	Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
46.34.10	Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
46.34.20	Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
46.35.00	Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
46.36.00	Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno
46.37.01	Commercio all'ingrosso di caffè
46.37.02	Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie
46.38.10	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
46.38.20	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
46.38.30	Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti
46.38.90	Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari



e9a97171



## ALLEGATO B DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 10 di 17

Struttura Ateco 2007	
CODICE	DESCRIZIONE
46.39.10	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
46.39.20	Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.41.10	Commercio all'ingrosso di tessuti
46.41.20	Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
46.41.90	Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili
46.42.10	Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
46.42.20	Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia
46.42.30	Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili
46.42.40	Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
46.43.10	Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video
46.43.20	Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti)
46.43.30	Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica
46.44.10	Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria
46.44.20	Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana
46.44.30	Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
46.44.40	Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame
46.45.00	Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
46.46.10	Commercio all'ingrosso di medicinali
46.46.20	Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico
46.46.30	Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
46.47.10	Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
46.47.20	Commercio all'ingrosso di tappeti
46.47.30	Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico
46.48.00	Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
46.49.10	Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.49.20	Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
46.49.30	Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli
46.49.40	Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette)
46.49.50	Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale
46.49.90	Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca
46.51.00	Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
46.52.01	Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici
46.52.02	Commercio all'ingrosso di nastri non registrati
46.52.09	Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici
46.61.00	Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.62.00	Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili)
46.63.00	Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile
46.64.00	Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
46.65.00	Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi
46.66.00	Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio
46.69.11	Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto
46.69.19	Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto
46.69.20	Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale
46.69.30	Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico
46.69.92	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico
46.69.93	Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
46.69.99	Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione nca
46.71.00	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
46.72.10	Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati
46.72.20	Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
46.73.10	Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
46.73.21	Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum
46.73.22	Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari)
46.73.23	Commercio all'ingrosso di infissi
46.73.29	Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione
46.73.30	Commercio all'ingrosso di vetro piano
46.73.40	Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici
46.74.10	Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
46.74.20	Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento
46.75.01	Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
46.75.02	Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria



e9a97171



## ALLEGATO B DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 11 di 17

Struttura Ateco 2007	
CODICE	DESCRIZIONE
46.76.10	Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate
46.76.20	Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati
46.76.30	Commercio all'ingrosso di imballaggi
46.76.90	Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi nca
46.77.10	Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici
46.77.20	Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami)
46.90.00	Commercio all'ingrosso non specializzato
<b>47</b>	<b>COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)</b>
47.11.10	Ipermercati
47.11.20	Supermercati
47.11.30	Discount di alimentari
47.11.40	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.50	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.19.10	Grandi magazzini
47.19.20	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.21.01	Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
47.21.02	Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
47.22.00	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
47.23.00	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
47.24.10	Commercio al dettaglio di pane
47.24.20	Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria
47.25.00	Commercio al dettaglio di bevande
47.26.00	Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
47.29.10	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
47.29.20	Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
47.29.30	Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
47.29.90	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
47.30.00	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
47.41.00	Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
47.42.00	Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
47.43.00	Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.52.10	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
47.52.20	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
47.52.30	Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
47.52.40	Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.30	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.50	Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.61.00	Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.62.10	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.62.20	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.64.10	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.65.00	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.20	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.30	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte



e9a97171



## ALLEGATO B DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 12 di 17

Struttura Ateco 2007	
CODICE	DESCRIZIONE
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.73.10	Farmacie
47.73.20	Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
47.74.00	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
47.75.10	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
47.75.20	Erboristerie
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.76.20	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.20	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.40	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.60	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.93	Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.91.10	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
47.91.20	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
47.91.30	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
47.99.20	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
<b>H</b>	<b>TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO</b>
<b>49</b>	<b>TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE</b>
49.10.00	Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
49.20.00	Trasporto ferroviario di merci
49.31.00	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.32.10	Trasporto con taxi
49.32.20	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
49.39.01	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
49.39.09	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
49.41.00	Trasporto di merci su strada
49.42.00	Servizi di trasloco
49.50.10	Trasporto mediante condotte di gas
49.50.20	Trasporto mediante condotte di liquidi
<b>50</b>	<b>TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA</b>
50.10.00	Trasporto marittimo e costiero di passeggeri



e9a97171



## ALLEGATO B DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 13 di 17

Struttura Ateco 2007	
CODICE	DESCRIZIONE
50.20.00	Trasporto marittimo e costiero di merci
50.30.00	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
50.40.00	Trasporto di merci per vie d'acqua interne
<b>51</b>	<b>TRASPORTO AEREO</b>
51.10.10	Trasporto aereo di linea di passeggeri
51.10.20	Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter
51.21.00	Trasporto aereo di merci
51.22.00	Trasporto spaziale
<b>52</b>	<b>MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI</b>
52.10.10	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
52.10.20	Magazzini frigoriferi per conto terzi
52.21.10	Gestione di infrastrutture ferroviarie
52.21.20	Gestione di strade, ponti, gallerie
52.21.30	Gestione di stazioni per autobus
52.21.40	Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
52.21.50	Gestione di parcheggi e autorimesse
52.21.60	Attività di traino e soccorso stradale
52.21.90	Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
52.22.01	Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione
52.22.09	Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
52.23.00	Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
52.24.10	Movimento merci relativo a trasporti aerei
52.24.20	Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
52.24.30	Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
52.24.40	Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
52.29.10	Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
52.29.21	Intermediari dei trasporti
52.29.22	Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
<b>53</b>	<b>SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE</b>
53.10.00	Attività postali con obbligo di servizio universale
53.20.00	Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale
<b>I</b>	<b>ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE</b>
<b>55</b>	<b>ALLOGGIO</b>
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10	Gestione di vagoni letto
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
<b>56</b>	<b>ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE</b>
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
<b>J</b>	<b>SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE</b>
<b>58</b>	<b>ATTIVITÀ EDITORIALI</b>
58.11.00	Edizione di libri
58.12.01	Pubblicazione di elenchi
58.12.02	Pubblicazione di mailing list
58.13.00	Edizione di quotidiani
58.14.00	Edizione di riviste e periodici
58.19.00	Altre attività editoriali
58.21.00	Edizione di giochi per computer
58.29.00	Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
<b>59</b>	<b>ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE</b>
59.11.00	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12.00	Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.13.00	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica



e9a97171



## ALLEGATO B DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 14 di 17

Struttura Ateco 2007	
CODICE	DESCRIZIONE
59.20.10	Edizione di registrazioni sonore
59.20.20	Edizione di musica stampata
59.20.30	Studi di registrazione sonora
<b>60</b>	<b>ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE</b>
60.10.00	Trasmissioni radiofoniche
60.20.00	Programmazione e trasmissioni televisive
<b>61</b>	<b>TELECOMUNICAZIONI</b>
61.10.00	Telecomunicazioni fisse
61.20.00	Telecomunicazioni mobili
61.30.00	Telecomunicazioni satellitari
61.90.10	Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
61.90.20	Posto telefonico pubblico ed Internet Point
61.90.91	Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
61.90.99	Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca
<b>62</b>	<b>PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE</b>
62.01.00	Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.00	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03.00	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
62.09.01	Configurazione di personal computer
62.09.09	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
<b>63</b>	<b>ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI</b>
63.11.11	Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)
63.11.19	Altre elaborazioni elettroniche di dati
63.11.20	Gestione database (attività delle banche dati)
63.11.30	Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
63.12.00	Portali web
63.91.00	Attività delle agenzie di stampa
63.99.00	Altre attività dei servizi di informazione nca
<b>M</b>	<b>ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE</b>
<b>69</b>	<b>ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ</b>
69.10.10	Attività degli studi legali
69.10.20	Attività degli studi notarili
69.20.11	Servizi forniti da dottori commercialisti
69.20.12	Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
69.20.13	Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
69.20.14	Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (Caf)
69.20.15	Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi
69.20.20	Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
69.20.30	Attività dei consulenti del lavoro
<b>70</b>	<b>ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE</b>
70.10.00	Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)
70.21.00	Pubbliche relazioni e comunicazione
70.22.01	Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale
70.22.09	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
<b>71</b>	<b>ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE</b>
71.11.00	Attività degli studi di architettura
71.12.10	Attività degli studi di ingegneria
71.12.20	Servizi di progettazione di ingegneria integrata
71.12.30	Attività tecniche svolte da geometri
71.12.40	Attività di cartografia e aerofotogrammetria
71.12.50	Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
71.20.10	Collaudi e analisi tecniche di prodotti
71.20.21	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
71.20.22	Attività per la tutela di beni di produzione controllata
<b>72</b>	<b>RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO</b>
72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19.01	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
72.20.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
<b>73</b>	<b>PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO</b>
73.11.01	Ideazione di campagne pubblicitarie
73.11.02	Condizione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
73.12.00	Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari
73.20.00	Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
<b>74</b>	<b>ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE</b>
74.10.10	Attività di design di moda e design industriale
74.10.21	Attività dei disegnatori grafici di pagine web
74.10.29	Altre attività dei disegnatori grafici



e9a97171



## ALLEGATO B DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 15 di 17

Struttura Ateco 2007	
CODICE	DESCRIZIONE
74.10.30	Attività dei disegnatori tecnici
74.10.90	Altre attività di design
74.20.11	Attività di fotoreporter
74.20.12	Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
74.20.19	Altre attività di riprese fotografiche
74.20.20	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
74.30.00	Traduzione e interpretariato
74.90.11	Consulenza agraria fornita da agronomi
74.90.12	Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari
74.90.21	Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
74.90.29	Altra attività di consulenza in materia di sicurezza
74.90.91	Attività tecniche svolte da periti industriali
74.90.92	Attività riguardanti le previsioni meteorologiche
74.90.93	Altre attività di consulenza tecnica nca
74.90.94	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
74.90.99	Altre attività professionali nca
<b>75</b>	<b>SERVIZI VETERINARI</b>
75.00.00	Servizi veterinari
<b>N</b>	<b>NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE</b>
<b>77</b>	<b>ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO</b>
77.11.00	Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
77.12.00	Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti
77.21.01	Noleggio di biciclette
77.21.02	Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
77.21.09	Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
77.22.00	Noleggio di videocassette, Cd, Dvd e dischi contenenti audiovisivi o videogame
77.29.10	Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario
77.29.90	Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca (escluse le attrezzature sportive e ricreative)
77.31.00	Noleggio di macchine e attrezzature agricole
77.32.00	Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile
77.33.00	Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer)
77.34.00	Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
77.35.00	Noleggio di mezzi di trasporto aereo
77.39.10	Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
77.39.91	Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici
77.39.92	Noleggio di container per diverse modalità di trasporto
77.39.93	Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci: carrelli elevatori, pallet eccetera
77.39.94	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
77.39.99	Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca
77.40.00	Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright)
<b>78</b>	<b>ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE</b>
78.10.00	Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale
78.20.00	Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale)
78.30.00	Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane (staff leasing)
<b>79</b>	<b>ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE</b>
79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
<b>80</b>	<b>SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE</b>
80.10.00	Servizi di vigilanza privata
80.20.00	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
80.30.00	Servizi di investigazione privata
<b>81</b>	<b>ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO</b>
81.10.00	Servizi integrati di gestione agli edifici
81.21.00	Pulizia generale (non specializzata) di edifici
81.22.01	Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie
81.22.02	Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
81.29.10	Servizi di disinfestazione
81.29.91	Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio
81.29.99	Altre attività di pulizia nca
81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)



e9a97171



## ALLEGATO B DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 16 di 17

Struttura Ateco 2007	
CODICE	DESCRIZIONE
<b>82</b>	<b>ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE</b>
82.11.01	Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio
82.11.02	Gestione di uffici temporanei, uffici residence
82.19.01	Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi
82.19.09	Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio
82.20.00	Attività dei call center
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
82.91.10	Attività di agenzie di recupero crediti
82.91.20	Agenzie di informazioni commerciali
82.92.10	Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
82.92.20	Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari
82.99.10	Imprese di gestione esattoriale
82.99.20	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.30	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
82.99.40	Richiesta certificati e disbrigo pratiche
82.99.91	Servizi di stenotipia
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese nca
<b>Q</b>	<b>SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE</b>
<b>86</b>	<b>ASSISTENZA SANITARIA</b>
86.21.00	Servizi degli studi medici di medicina generale
86.22.01	Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi
86.22.02	Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale
86.22.03	Attività dei centri di radioterapia
86.22.04	Attività dei centri di dialisi
86.22.05	Studi di omeopatia e di agopuntura
86.22.06	Centri di medicina estetica
86.22.09	Altri studi medici specialistici e poliambulatori
86.23.00	Attività degli studi odontoiatrici
86.90.11	Laboratori radiografici
86.90.12	Laboratori di analisi cliniche
86.90.13	Laboratori di igiene e profilassi
86.90.21	Fisioterapia
86.90.29	Altre attività paramediche indipendenti nca
86.90.30	Attività svolta da psicologi
86.90.41	Attività degli ambulatori tricologici
86.90.42	Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca
<b>87</b>	<b>SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE</b>
87.10.00	Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani
87.20.00	Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti
87.30.00	Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
87.90.00	Altre strutture di assistenza sociale residenziale
<b>88</b>	<b>ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE</b>
88.10.00	Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
88.91.00	Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili
88.99.00	Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca
<b>R</b>	<b>ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO</b>
<b>90</b>	<b>ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO</b>
90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02	Attività nel campo della regia
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03.01	Attività dei giornalisti indipendenti
90.03.02	Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
90.03.09	Altre creazioni artistiche e letterarie
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
<b>91</b>	<b>ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI</b>
91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00	Attività di musei
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
<b>92</b>	<b>ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO</b>
92.00.01	Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera
92.00.02	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
<b>93</b>	<b>ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO</b>
93.11.10	Gestione di stadi
93.11.20	Gestione di piscine



e9a97171





## ALLEGATO B DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 17 di 17

Struttura Ateco 2007	
CODICE	DESCRIZIONE
93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi nca
93.12.00	Attività di club sportivi
93.13.00	Gestione di palestre
93.19.10	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.91	Ricarica di bombole per attività subacquee
93.19.92	Attività delle guide alpine
93.19.99	Altre attività sportive nca
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10	Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.29.30	Sale giochi e biliardi
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
<b>S</b>	<b>ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI</b>
<b>94</b>	<b>ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE</b>
94.11.00	Attività di organizzazione di datori di lavoro, federazioni di industria, commercio, artigianato e servizi, associazioni, unioni, federazioni fra istituzioni
94.12.10	Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali
94.12.20	Attività di associazioni professionali
94.20.00	Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti
94.91.00	Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto
94.92.00	Attività dei partiti e delle associazioni politiche
94.99.10	Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini
94.99.20	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.30	Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche
94.99.40	Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale
94.99.50	Attività di organizzazioni per la filantropia
94.99.60	Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente
94.99.90	Attività di altre organizzazioni associative nca
<b>95</b>	<b>RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA</b>
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.21.00	Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
95.22.02	Riparazione di articoli per il giardinaggio
95.23.00	Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili
95.24.01	Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
95.24.02	Laboratori di tappezzeria
95.25.00	Riparazione di orologi e di gioielli
95.29.01	Riparazione di strumenti musicali
95.29.02	Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette)
95.29.03	Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
95.29.04	Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
95.29.09	Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca
<b>96</b>	<b>ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA</b>
96.01.10	Attività delle lavanderie industriali
96.01.20	Altre lavanderie, tintorie
96.02.01	Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure
96.03.00	Servizi di pompe funebri e attività connesse
96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20	Stabilimenti termali
96.09.01	Attività di sgombero di cantine, solai e garage
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca



e9a97171





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 1 di 8

## PROGETTO

*(N.B. Nella compilazione non è necessario l'uso di termini tecnici. Si richiede, viceversa, una descrizione possibilmente chiara, completa e precisa. Si ricorda che l'allegato dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e dall'auditor/tecnico ai sensi dell'art.8 comma 2 D.lgs 102/2014.*

### **Dichiarazione sostitutiva circa gli elementi di progetto** ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto

**nome e cognome**, nata/o il [Fare clic qui per immettere una data.](#) a **Comune (Provincia)**, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente in **indirizzo e n. civico, CAP Comune (Provincia)**,

**in qualità di titolare/legale rappresentante**

dell'impresa **denominazione** (forma giuridica **impresa individuale**), codice fiscale **codice fiscale e** partita iva \_\_\_\_\_, avente sede legale in **indirizzo e n. civico, CAP Comune (Provincia)**

ed il sottoscritto,

**nome e cognome**, nata/o il [Fare clic qui per immettere una data.](#) a **Comune (Provincia)**, codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita iva \_\_\_\_\_, residente in **indirizzo e n. civico, CAP Comune (Provincia)**

in qualità di **tecnico abilitato/auditor energetico**

impresa **denominazione** (forma giuridica **impresa individuale**), codice fiscale **codice fiscale e** partita iva \_\_\_\_\_, avente sede legale in **indirizzo e n. civico, CAP Comune (Provincia)**, **estremi di accreditamento ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D.lgs n. 102 del 2014**

**CONSAPEVOLI delle responsabilità anche penali assunte** in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della **conseguente decadenza dai benefici** concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

## DICHIARANO



99773558



## ALLEGATO C DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 2 di 8

**DIAGNOSI ENERGETICA ANTE INTERVENTO (FASE 1)****Indicare la data di redazione della diagnosi energetica e la pagina di ove compare il riferimento alla conformità al D.lgs 102/14 .**

Indicare la data di redazione della diagnosi energetica, in conformità ai criteri espressi dall'allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014: Fare clic qui per immettere una data..

Indicare la pagina della diagnosi energetica ove compare il riferimento alla conformità al D.lgs n. 102 del 2014: .

**PARAMETRI DI RIFERIMENTO (VALORI COMPLESSIVI DI PROGETTO)**

**In corrispondenza di ciascun parametro di riferimento, indicare:**  
 - nella colonna FASE 1 i valori indicati in diagnosi energetica (ante intervento)  
 - nella colonna FASE 3 i valori target da ottenere alla conclusione del progetto.  
 I valori nelle colonne "risparmio" e "%risparmio" sono calcolati in automatico.

	Fase 1	Fase 3	risparmio	% risparmio
Parametro di riferimento	valori alla data di redazione della diagnosi energetica (valore TOTALE tabella A.1)	valori conseguibili alla conclusione del progetto (valori TOTALE tabella A.4)	(fase 3-fase 1)	(risparmio/fase1)
A) kWh annui			0	
A) tep annue			0	
B) kg CO2 eq. annui			0	

**C.1 POSSESSO DI SISTEMI CERTIFICATI DI GESTIONE AMBIENTALE O ENERGETICA**

**Chiarire il possesso di sistemi certificati di gestione ambientale o energetica ancora validi (riportare i dati dalle certificazioni allegate alla domanda di partecipazione).**

L'impresa è in possesso di un sistema di gestione conforme:

- EMAS, rilasciata il \_\_/\_\_/\_\_ valida sino a \_\_/\_\_/\_\_
- ISO 50001, rilasciata \_\_/\_\_/\_\_ valida sino a \_\_/\_\_/\_\_
- EN ISO 14001, rilasciata il \_\_/\_\_/\_\_, valida sino a \_\_/\_\_/\_\_

(certificazione **da allegare** alla domanda di partecipazione)

**B.1 REFERENZE BANCARIE**

**Indicare le referenze bancarie a sostegno del progetto.**

	Istituto bancario	Data emissione	Note	Note (max 500 caratteri)
1	Fare clic qui per immettere testo.	__/__/__	Inserita come allegato in SIU	
2	Fare clic qui per immettere testo.	__/__/__	Le referenze bancarie aggiuntive sono inserite in SIU come file unico (unica scansione)	
3	Fare clic qui per immettere testo.	__/__/__		
4	Fare clic qui per immettere testo.	__/__/__		
5	Fare clic qui per immettere testo.	__/__/__		



99773558



**ALLEGATO C DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

**A.1 FASE 1 – VALUTAZIONE ANTE INTERVENTO: INDIVIDUAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E DELLE EMISSIONI DI GAS CLIMALTERANTI**  
 Per le esclusive finalità del bando, compilare i campi sottostanti con i dati indicati nella diagnosi energetica, specificando le unità operative interessate allo sviluppo del progetto. In corrispondenza di ogni riga indicare il fabbisogno energetico annuo complessivo, in kWh e tep, e le emissioni annue di gas climalteranti, in kg di CO2 equivalente. Nella colonna "pagina/e di riferimento" indicare la pagina/e della diagnosi energetica ove individuare i valori espressi nei campi.

N.C.E.U.											kWh	tep	kg CO2 equivalente	Pagina/e di riferimento
UNITA' OPERATIVA (codice identificativo)	Comune	Provincia	Cap	Indirizzo	Sez	Foglio	Particella	Sub	Superficie	A.1A	A.1A	A.1B		
1		Scegliere un elemento.												
2		Scegliere un elemento.												
3		Scegliere un elemento.												
4		Scegliere un elemento.												
5		Scegliere un elemento.												
6		Scegliere un elemento.												
7		Scegliere un elemento.												
8		Scegliere un elemento.												
9		Scegliere un elemento.												
10		Scegliere un elemento.												
<b>TOTALE</b>														



## ALLEGATO C DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

**A2 INDIVIDUAZIONE DEL PROBLEMA DA RISOLVERE**

In riferimento ai valori indicati nella tabella A.1, descrivere il problema energetico e di emissioni di gas climalteranti che il progetto intende risolvere (max. 1000 caratteri).

**A3 INDIVIDUAZIONE DELLE SOLUZIONI APPLICABILI**

In riferimento ai problemi energetici e di emissioni di gas climalteranti individuati nella tabella A.2, descrivere le soluzioni che si intendono sviluppare con il progetto (max. 1000 caratteri).

**A.3 OPPORTUNITA' DI RISPARMIO ENERGETICO E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS CLIMALTERANTI**

Per le esclusive finalità del bando, elencare le opportunità di risparmio energetico e di diminuzione delle emissioni di gas climalteranti, rilevate a seguito di diagnosi energetica. Le opportunità di risparmio energetico individuate dalla diagnosi energetica devono essere riassunte in 10 interventi.

- nella colonna "UNITA' OPERATIVA", selezionare il riferimento dell'unità ove si svilupperà l'intervento (selezionare il valore rilevabile nella tabella A.1, colonna "UNITA' OPERATIVA" (codice identificativo));
- descrivere con 200 caratteri l'opportunità-intervento che il progetto intende sviluppare;
- indicare, per ogni intervento, i valori di risparmio energetico, in kWh e tep, e di diminuzione dei gas climalteranti, in kg CO2 eq;
- indicare la pagina della diagnosi energetica ove individuare i valori espressi nei campi.

	UNITA' OPERATIVA	Intervento (max 200 caratteri per intervento)	kWh	tep	kg CO2 equivalente	Pagina/e di riferimento
1	Scegliere un elemento.	opportunità-intervento 1				
2	Scegliere un elemento.	opportunità-intervento 2				
3	Scegliere un elemento.	opportunità-intervento 3				
4	Scegliere un elemento.	opportunità-intervento 4				
5	Scegliere un elemento.	opportunità-intervento 5				
6	Scegliere un elemento.	opportunità-intervento 6				
7	Scegliere un elemento.	opportunità-intervento 7				
8	Scegliere un elemento.	opportunità-intervento 8				



99773558



## ALLEGATO C DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 5 di 8

9	Scegliere un elemento.	opportunità-intervento 9						
10	Scegliere un elemento.	opportunità-intervento 10						
TOTALE								

**A4 FASE 3 – VALUTAZIONE POST INTERVENTO: QUANTIFICAZIONE DEL FABBISOGNO ENERGETICO E DELLE EMISSIONI DI GAS CLIMALTERANTI**

Per le esclusive finalità del bando, individuare il fabbisogno energetico, in kWh e tep, e le emissioni di gas climalteranti, in kg di CO2 equivalente, rilevabili al termine del progetto.

Per ogni riga riportare:

- nella colonna "UNITA' OPERATIVA", selezionare il riferimento dell'unità ove si svilupperà l'intervento. Al fine di individuare l'unità operativa è sufficiente selezionare il campo corrispondente all'Unità Operativa indicata nella tabella A.1;
- indicare, per ogni unità operativa, il fabbisogno energetico annuo complessivo, in kWh e tep, e le emissioni annue di gas climalteranti, in kg di CO2 equivalente, che si otterranno al termine del progetto;
- indicare la pagina della diagnosi energetica ove individuare i valori espressi nei campi;
- eventuali note, massimo 200 caratteri.

	UNITA' OPERATIVA	kWh	tep	kg CO2 equivalente	Pagina/e di riferimento	Note (max 200 caratteri)
1	Scegliere un elemento.					
2	Scegliere un elemento.					
3	Scegliere un elemento.					
4	Scegliere un elemento.					
5	Scegliere un elemento.					
6	Scegliere un elemento.					
7	Scegliere un elemento.					
8	Scegliere un elemento.					
9	Scegliere un elemento.					
10	Scegliere un elemento.					
<b>TOTALE</b>						



99773558



**A.4A OPPORTUNITA' DI RISPARMIO ENERGETICO**

Ripartire negli anni indicati il valore di risparmio energetico complessivo (espresso in kWh) indicato nella tabella A.3 OPPORTUNITA' DI RISPARMIO ENERGETICO E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS CLIMALTERANTI.

Intervento/Anni	2016	2017 (avvio progetto)	2018 (fine progetto)	Risparmio energetico (kWh)					
				2019	2020	2021	2022	2023	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTALE									

**A.4B RIDUZIONE DEI GAS CLIMALTERANTI**

Ripartire negli anni indicati il valore di riduzione complessiva dei gas climalteranti (espressi in kg CO2 equivalente) indicati nella tabella A.3 OPPORTUNITA' DI RISPARMIO ENERGETICO E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS CLIMALTERANTI.

Intervento/Anni	2016	2017 (avvio progetto)	2018 (fine progetto)	Risparmio energetico					
				2019	2020	2021	2022	2023	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTALE									



ALLEGATO C DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 7 di 8

<b>A.4 OPPORTUNITA' DI RISPARMIO ENERGETICO E DIMINUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS CLIMALTERANTI</b>	
<b>Descrivere le opportunità di risparmio energetico e di gas climalteranti individuate nella tabella A.4 (600 caratteri per punto).</b>	
1)	
2)	
3)	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	

<b>A.5 UTILIZZO DEL SUOLO</b>	
<b>Per le esclusive finalità del bando, indicare se tra le opportunità indicate nella tabella A.4 sono previsti interventi di installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.</b>	
<b>L' "autoconsumo" sussiste quando il fabbisogno energetico dell'impresa (A.4A in kWh) è maggiore o uguale alla produzione di energia del nuovo impianto.</b>	
<b>Chiarire se gli interventi cui alla tabella A.4 comportano prevedono il consumo di suolo.</b>	
Tra le opportunità di risparmio energetico e riduzione delle emissioni indicate nella tabella A.4 sono previste "soluzioni tecnologiche di produzione energetica da fonte rinnovabile destinate all'autoconsumo": <b>Scegliere un elemento.</b>	
Indicare gli interventi di produzione energetica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo:	
<input type="checkbox"/> A.4-1	<input type="checkbox"/> A.4-6
<input type="checkbox"/> A.4-2	<input type="checkbox"/> A.4-7
<input type="checkbox"/> A.4-3	<input type="checkbox"/> A.4-8
<input type="checkbox"/> A.4-4	<input type="checkbox"/> A.4-9
<input type="checkbox"/> A.4-5	<input type="checkbox"/> A.4-10
Indicare l'energia prodotta dall'installazione del nuovo sistema in kWh: _____	
Tra gli interventi selezionati nella tabella precedente sono previste "soluzioni tecnologiche <b>che non prevedono consumo di suolo</b> ": Scegliere un elemento.	
Tra gli interventi selezionati nella tabella precedente, indicare gli interventi che <b>non</b> prevedono il consumo di suolo:	
<input type="checkbox"/> A.4-1	<input type="checkbox"/> A.4-6
<input type="checkbox"/> A.4-2	<input type="checkbox"/> A.4-7
<input type="checkbox"/> A.4-3	<input type="checkbox"/> A.4-8
<input type="checkbox"/> A.4-4	<input type="checkbox"/> A.4-9
<input type="checkbox"/> A.4-5	<input type="checkbox"/> A.4-10

<b>A.9 EVENTUALI NOTE</b>	
<b>(1000 caratteri)</b>	

**AUTORIZZA**

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto





**ALLEGATO C     DGR nr. 771 del 29 maggio 2017****pag. 8 di 8**

della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000.

(Il presente allegato deve essere sottoscritto con **firma digitale del legale rappresentante** e dell'**auditor energetico/tecnico abilitato**)





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO D DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 1 di 4

**Dichiarazione relativa alla qualifica di PMI**  
ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto:

Nome e Cognome	nata/o il (dd/MM/yy)	nel Comune di	Prov.
residente a	CAP	indirizzo/Indirizzo	n. civico Prov.

in qualità di **titolare/legale rappresentante** dell'impresa:

Anagrafica					
<b>Impresa</b>	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica: selezionare valore		
<b>Sede legale</b>	Comune	CAP	Indirizzo	n. civico	Prov.
<b>Dati</b>	Codice fiscale	P. IVA			

**CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte** in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della **conseguente decadenza dai benefici** concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

**DICHIARA**

- che l'impresa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- che gli ultimi due bilanci, relativi ad esercizi contabili chiusi ed approvati, sono disponibili
- in quanto depositati al Registro delle Imprese;
  - in allegato alla documentazione richiesta (qualora non depositati al Registro delle Imprese).
- di rientrare alla data di presentazione della domanda nella seguente dimensione d'impresa:
- micro
  - piccola
  - media
- di rientrare nella situazione di:
- impresa autonoma e riportare i seguenti valori ed il numero della pagina del bilancio (esercizi contabili chiusi ed approvati) ove riscontrare il dato:

Esercizi	Occupati (ULA)	Fatturato	Pagina del bilancio	Totale di bilancio	Pagina del bilancio
2016*					
2015					
2014					

- impresa associata
- impresa collegata

e riportare i seguenti valori consolidati:



d541d913



**ALLEGATO D DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 2 di 4

Dati/Esercizi	Occupati (U.L.A)			Fatturato			Totale di bilancio		
	2014	2015	2016*	2014	2015	2016*	2014	2015	
Dati dell'impresa richiedente o dei conti consolidati									
Dati di tutte le imprese associate aggregati in modo proporzionale									
Somma dei dati di tutte le imprese collegate non comprese nel consolidamento di cui sopra									
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**ALLEGATO D     DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

**pag. 4 di 4**

## **AUTORIZZA**

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000.

\*compilare solo se il bilancio è stato approvato

(il presente allegato deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante)



d541d913





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO D1 DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 1 di 3

**ISTRUZIONI**

Dimensione	Criterio effettivi (ULA)	Criteri finanziari (alternativi)	
		Criterio fatturato annuo	Criterio totale di bilancio
<b>Micro</b>	inferiore a 10	non superiore a 2 milioni di euro	non superiore a 2 milioni di euro
<b>Piccola</b>	compreso tra 10 e 49	non superiore a 10 milioni di euro	non superiore a 10 milioni di euro
<b>Media</b>	meno di 250	non superiore a 50 milioni di euro	non superiore a 43 milioni di euro

Al fine della verifica della dimensione d'impresa, si deve verificare il criterio degli effettivi ed un criterio finanziario (i.e. o fatturato annuo o totale di bilancio).

**Criterio degli effettivi (ULA)**

Il criterio degli effettivi è il criterio iniziale essenziale per determinare in quale categoria rientri una PMI. Esso riguarda il personale impiegato a tempo pieno, a tempo parziale o su base stagionale e comprende le seguenti categorie:

1. i dipendenti;
2. le persone che lavorano per l'impresa e sono considerati dalla legislazione nazionale come dipendenti dell'impresa (collaboratori equivalenti ai dipendenti);
3. i proprietari-gestori;
4. i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano dei vantaggi finanziari da essa forniti.

Non sono invece contabilizzati come effettivi gli apprendisti con contratto di apprendistato e gli studenti con contratto di formazione. Non sono altresì contabilizzati i congedi di maternità o parentali. Il numero degli occupati viene espresso in unità lavorative-anno (ULA), sommando il numero degli occupati a tempo pieno per l'intero anno a quello degli stagionali e degli occupati a tempo parziale, contabilizzati in frazioni di ULA.

**Criteri del fatturato annuo e del totale di bilancio**

Il fatturato annuo viene determinato calcolando il reddito che l'impresa ha ricavato durante l'anno di riferimento dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo il pagamento degli eventuali oneri. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette e corrisponde alla voce al del conto economico.

Per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

**Periodo di riferimento**

Il calcolo dei dati finanziari e degli occupati è su base annua. Il periodo di riferimento per il calcolo è l'ultimo esercizio contabile chiuso e approvato precedentemente la data di presentazione della domanda di agevolazione. Nel caso di impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono stati ancora chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso. Nel caso in cui, in un determinato esercizio, vengano superate (in più o in meno) le soglie che definiscono la media, piccola o micro impresa, si avrà una modifica dello status dell'impresa solo se tale superamento si verifica per due esercizi consecutivi.

**Impresa autonoma**

Si definisce «autonoma» qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata o come impresa collegata ovvero l'impresa che:

1. non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;
2. non è detenuta direttamente al 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni;
3. non elabora conti consolidati e non è un'impresa collegata in quanto non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati.



6edcd1f3



**ALLEGATO D1 DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 2 di 3

Un'impresa può comunque essere considerata autonoma, anche se la soglia del 25% è raggiunta o superata, se si è in presenza delle seguenti categorie di investitori (a patto che gli stessi non siano individualmente o congiuntamente collegati con l'impresa):

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, che svolgono regolarmente regolare attività di investimento in capitale di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate in borsa, purché il totale degli investimenti di tali "business angels" in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Determinazione dei dati

Un'impresa autonoma verifica l'ammissibilità alla condizione di PMI utilizzando esclusivamente il numero di dipendenti e i dati finanziari contenuti nei suoi conti annuali.

**Impresa associata**

Questo tipo di rapporto rappresenta la situazione di imprese che stabiliscono importanti associazioni economiche con altre imprese, senza che una di esse eserciti un controllo effettivo, diretto o indiretto, sull'altra. Si definiscono "associate" le imprese che non sono né autonome né collegate le une alle altre ovvero le imprese tra cui esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene - da sola o insieme a una o più imprese collegate Y una partecipazione uguale o superiore ad almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Non sono invece considerate tali (anche se si raggiunge o si supera il limite del 25%) qualora l'impresa "a monte" rientri tra le categorie di investitori di cui alle lettere a)-d) della definizione di impresa autonoma.

Determinazione dei dati

Per determinare l'ammissibilità alla condizione di PMI, l'impresa a monte deve aggiungere ai suoi dati una proporzione del calcolo degli effettivi e degli elementi finanziari dell'altra impresa. Questa proporzione riflette la percentuale di quote o di diritti di voto - quale dei due sia il più alto - che è detenuta. Pertanto, l'impresa a monte che ha ad es. una partecipazione del 30% in un'altra impresa, dovrà aggiungere il 30% degli occupati e il 30% del fatturato (o del totale di bilancio) di quest'ultima ai suoi dati. Se vi sono più imprese associate, lo stesso tipo di calcolo deve essere effettuato per ciascuna impresa associata situata immediatamente a monte o a valle dell'impresa considerata. Se ad es. l'impresa A possiede il 33% di C e il 49% di D, mentre B detiene una quota del 25% dell'impresa A, quest'ultima al momento di calcolare le soglie finanziarie e di occupati aggiunge ai suoi dati totali le percentuali relative agli occupati e ai dati finanziari di B, C e D.

TOTALE OCCUPATI Impresa A: 100% occupati di A + 25% occupati di B + 33% occupati di C + 49% occupati di D.

TOTALE FATTURATO Impresa A: 100% fatturato di A + 25% fatturato di B + 33% fatturato di C + 49% fatturato di D.

**Impresa collegata**

Le imprese collegate fanno economicamente parte di un gruppo che ne controlla direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche azioniste), oppure ha la capacità di esercitare un'influenza dominante su un'impresa.

Nello specifico due o più imprese sono "collegate" se sussiste fra loro una delle seguenti relazioni:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un contratto tra imprese, o una disposizione nello statuto di un'impresa, conferisce ad una di esse il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra;
- d) un'impresa in virtù di un accordo è in grado di esercitare da sola il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa.

Quando tali relazioni:

- intercorrono tramite una o più altre imprese, o con uno degli investitori di cui alle lettere a)-d) della definizione di impresa autonoma, le imprese coinvolte devono essere considerate imprese collegate.



6edcd1f3



**ALLEGATO D1 DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 3 di 3

- sussistono tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, le imprese coinvolte sono considerate collegate, qualora esse esercitino le loro attività, o parte di queste, sullo stesso mercato o su mercati contigui ossia mercati situati immediatamente a monte o a valle del mercato in questione.

**Determinazione dei dati**

Per decidere se l'impresa A rispetta le soglie di effettivi e le soglie finanziarie stabilite dalla definizione di PMI, si dovrà aggiungere ai dati di quest'ultima il 100% dei dati dell'impresa B ad essa collegata. Generalmente un'impresa sa immediatamente se è collegata, dal momento che nella maggior parte degli stati membri la legge richiede che siano elaborati conti consolidati o che essa sia ripresa, mediante consolidamento, nei conti di un'altra impresa. Tuttavia, se l'impresa A non redige conti consolidati e l'impresa B - collegata all'impresa A - è a sua volta collegata ad altre imprese, l'impresa A dovrà aggiungere ai suoi dati il 100% dei dati di tutte queste imprese collegate.

Si supponga ad es. che l'impresa A possieda il 51% di C e il 100% di D, mentre B detiene una partecipazione del 60% nell'impresa A. Dal momento che le partecipazioni sono in ciascun caso superiori al 50%, al momento di calcolare le soglie finanziarie e di occupati. L'impresa A dovrà prendere in considerazione il 100% dei dati di ognuna delle imprese totale Impresa a 100% di A + 100% di B + 100% di C + 100% di D. Il caso degli organismi pubblici nel caso specifico di rapporti con entità pubbliche, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto sia detenuto, direttamente o indirettamente, da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, salvo che si tratti di uno degli investitori elencati alle lettere a)-d) della definizione di impresa autonoma. Il motivo di questa disposizione è che la proprietà pubblica può offrire a queste imprese alcuni vantaggi, in particolare di carattere finanziario, sulle altre finanziate da capitali privati. Inoltre, spesso non è possibile calcolare gli effettivi e i dati finanziari degli organismi pubblici. Questa regola non si applica agli investitori elencati nel capoverso precedente, quali le università o le autorità locali autonome, che sono considerati organismi pubblici dalla legislazione nazionale. Tali organismi possono detenere una partecipazione pari o superiore al 25%, ma non superiore al 50%, di un'impresa senza che questa perda la sua condizione di PMI.



6edcd1f3







REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO D2 DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 1 di 1

**Dati relativi alle imprese associate**  
(da compilare per ciascuna impresa associata)

Anagrafica Impresa Associata					
<b>Impresa</b>	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica: selezionare valore		
<b>Sede legale</b>	Comune	CAP	Indirizzo	n. civico	Prov.
<b>Dati</b>	Codice fiscale		P. IVA		

1. Indicare i dati complessivi dell'impresa (esercizi contabili chiusi ed approvati) ed il numero della pagina del bilancio ove riscontrare il dato:

Esercizi	Occupati (ULA)	Fatturato	Pagina del bilancio	Totale di bilancio	Pagina del bilancio
2016*					
2015					
2014					

2. Calcolo proporzionale

2.1 Indicare la percentuale di partecipazione detenuta dall'impresa richiedente (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata oggetto della presente scheda: %

2.2 Indicare anche la percentuale di partecipazione detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata) : %.

3. Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata; tale percentuale si applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo proporzionale devono essere riportati nella tabella seguente:

Dati impresa associata in termini proporzionali			
Esercizi	Occupati (ULA)	Fatturato	Totale di bilancio
2016*			
2015			
2014			

4. A comprova dei dati dichiarati si segnala che gli ultimi due bilanci, relativi ad esercizi contabili chiusi ed approvati, sono disponibili:

- in quanto depositati al Registro delle Imprese;  
 in allegato alla documentazione richiesta (qualora non depositati al Registro delle Imprese).

\*compilare solo se il bilancio è stato approvato

(il presente allegato deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante)



5d5f3ddc





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO D3 DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 1 di 1

**Dati relativi alle imprese collegate***(da compilare se l'impresa richiedente redige conti consolidati oppure è inclusa tramite consolidamento nei ci conti di un'altra impresa collegata)*

Anagrafica Impresa Collegata					
<b>Impresa</b>	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica: selezionare valore		
<b>Sede legale</b>	Comune	CAP	Indirizzo	n. civico	Prov.
<b>Dati</b>	Codice fiscale		P. IVA		

1. Indicare i dati complessivi dell'impresa collegata (esercizi contabili chiusi ed approvati), inclusi i collegamenti tramite imprese collegate, ed il numero della pagina del bilancio ove riscontrare il dato:

Esercizi	Occupati (ULA)	Fatturato	Pagina del bilancio	Totale di bilancio	Pagina del bilancio
2016*					
2015					
2014					

I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggiunti proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

2. A comprova dei dati dichiarati si segnala che gli ultimi due bilanci, relativi ad esercizi contabili chiusi ed approvati, sono disponibili:
- in quanto depositati al Registro delle Imprese;
- in allegato alla documentazione richiesta (qualora non depositati al Registro delle Imprese).

\*compilare solo se il bilancio è stato approvato

(il presente allegato deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante)



079ee87d





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO E DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 1 di 4

**Dichiarazione sostitutiva circa gli aiuti «de minimis» e altri aiuti  
ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445**

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica soggetto					
Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di		Prov
Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov	

in qualità di **titolare/legale rappresentante** dell'impresa o dell'associazione professionale:

Anagrafica impresa /associazione professionale						
<b>Impresa</b>	Denominazione/Ragione sociale				Forma giuridica	
<b>Sede legale</b>	Comune	CAP	Via	n.	prov	
<b>Dati</b>	Codice fiscale		Partita IVA			

nel rispetto di quanto previsto dal **Regolamento (UE) n. 1407/2013** per la concessione di aiuti «*de minimis*»**PRESA VISIONE** delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (**Allegato E1**);

**CONSAPEVOLE** delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente **decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

**DICHIARA**

d69Fdf3a



**ALLEGATO E DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 2 di 4

**Sezione A – Natura dell'impresa**

- che l'impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente<sup>1</sup>, altre imprese.
- che l'impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato E2:

*(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)*

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

- che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato E2:

*(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)*

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

<sup>1</sup> Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato E1, Sez. A)



## ALLEGATO E DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 3 di 4

**Sezione B - Rispetto del massimale**

1) che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il (dd/MM/yyyy) e termina il (dd/MM/yyyy) ;

2)

2.1 - che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni<sup>2</sup>;

2.2 - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni<sup>3</sup>:

	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>	
				Concesso	Effettivo <sup>4</sup>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
<b>TOTALE</b>				0,00	0,00

3)

3.1 - che all'impresa rappresentata **NON SONO STATI CONCESSI** altri aiuti per gli stessi costi di progetto;

3.2 - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** altri aiuti per gli stessi costi di progetto:

Categoria	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Importo dell'aiuto	
			Concesso	Effettivo <sup>5</sup>

<sup>2</sup> In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato E1, Sez. B)

<sup>3</sup> In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il *de minimis* usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato E1, Sez. B)

<sup>4</sup> Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (Allegato E1, Sez.B).

<sup>5</sup> Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (Allegato E1, Sez.B).



**ALLEGATO E DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 4 di 4

a)	fornitura, installazione e adeguamento di impianti produttivi e macchinari a elevata efficienza energetica;				
b)	fornitura e installazione di hardware e software necessari al funzionamento degli impianti e dei macchinari di cui alla precedente lettera a). Tali spese sono ammesse nel limite massimo dell'importo delle spese di cui alla lettera a);				
c1)	opere edili e impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione del progetto, comprese le relative spese di progettazione, direzione lavori e collaudo nel limite del 70% del totale dei costi ammissibili a contributo.				
c2)	Le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, incluse nei costi di cui alla presente lettera c), sono ammissibili nel limite massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00);				
d)	spese tecniche per le diagnosi energetiche ante e post intervento, di cui all'articolo 5, comma 5.2, Fase 1 e Fase 3, lettera b), nel limite massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuna. Dette spese non sono ammissibili se sostenute dalle PMI energivore di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 5.4.2013 (GURI 18.04.2013, n. 91);				
e)	spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da ACCREDIA o da corrispondenti organismi esteri per la specifica norma da certificare, delle certificazioni di gestione ambientale o energetica conformi EMAS e alle norme ISO 50001 e EN ISO 14001 nel limite massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00);				
f)	spese per le garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari, purché relative alla fidejussione di cui all'articolo 14, comma 14.2.				
<b>TOTALE</b>				0,00	0,00

**AUTORIZZA**

L'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000.

(il presente allegato deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante)





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO E1 DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 1 di 2

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «*de minimis*» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

Si ricorda che se con la concessione **Y** fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione **Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

**Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.**

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «*de minimis*» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'”impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

**Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE**

*Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:*

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

*Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.*

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato E2). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

**Sezione B: Rispetto del massimale.**

*Quali agevolazioni indicare?*



05f79d72



**ALLEGATO E1 DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 2 di 2

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «*de minimis*» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «*de minimis*»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

*Periodo di riferimento:*

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per “esercizio finanziario” si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'“impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

*Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:*

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «*de minimis*» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il *de minimis* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in *de minimis* nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in *de minimis* nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo *de minimis* di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo *de minimis* nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti *de minimis* pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «*de minimis*» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del *de minimis* in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto *de minimis* era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto *de minimis* imputato al ramo ceduto.







REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO E2 DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 1 di 2

**Dichiarazione sostitutiva circa gli aiuti «de minimis»**  
 ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445  
 (Modello da compilarsi da parte dell'impresa controllante o controllata)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica				
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome	nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n. Prov

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa				
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa	Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n. Prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA		

nel rispetto di quanto previsto dal **Regolamento (UE) n. 1407/2013** per la concessione di aiuti «de minimis»

**PRESA VISIONE** delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato E1);

**CONSAPEVOLE** delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),



a2ce8c57



**ALLEGATO E2 DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 2 di 2

**DICHIARA<sup>1</sup>**

**1.1** - che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis».

**1.2** - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis»:

(Aggiungere righe se necessario)

	Ente concedente	Riferimento normativo/amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE de minimis <sup>2</sup>	Importo dell'aiuto de minimis		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
					Concesso	Effettivo <sup>3</sup>	
1							
2							
3							
4							
5							
<b>TOTALE</b>							

**Il sottoscritto**, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni:

**AUTORIZZA**

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

(il presente allegato deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante)

<sup>1</sup> Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente l'agevolazione.

<sup>2</sup> Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG)

<sup>3</sup> Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (Allegato E1, Sez.B).



a2ce8c57





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO F DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 1 di 2

**Dichiarazione sostitutiva circa il conseguimento del "rating di legalità",  
ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20  
febbraio 2014, n. 57**

ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto:

Nome e cognome		nata/o il (dd/MM/yyyy)	nel Comune di		Prov
Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov	

in qualità di **titolare/legale rappresentante** dell'impresa:

Anagrafica					
<b>Impresa</b>	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica		
<b>Sede legale</b>	Comune	CAP	Via	n.	Prov
<b>Dati</b>	Codice fiscale		Partita IVA		
<b>Sede operativa</b>	Comune	CAP	Via	n.	Prov

**CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte** in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della **conseguente decadenza dai benefici** concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

**DICHIARA CHE L'IMPRESA**

- inserire valore operativa nel territorio nazionale;
- inserire valore al registro delle imprese da almeno due anni (data iscrizione dd/MM/yy);
- inserire valore un valore di fatturato minimo di 2 milioni di euro nei seguenti esercizi, riferiti a livello di singola impresa o di gruppo. I valori risultano da bilanci regolarmente approvati dall'organo aziendale competente:

Esercizio	Valore	Pagina di riferimento del bilancio
2016*		
2015		
2014		

e pertanto



65147544



**ALLEGATO F DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 2 di 2

non rientra nelle condizioni previste dall'articolo 1 lettera d)<sup>1</sup> del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 per conseguire il rating di legalità;

rientra nelle condizioni previste dall'articolo 1 lettera d) del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 per conseguire il rating di legalità, ma non è iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità dell'AGCM;

è iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità dell'AGCM e che si impegna a comunicare ad Avepa l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e la data dell'erogazione del contributo. Procedimento .

A comprova dei dati dichiarati si segnala che gli ultimi due bilanci, relativi ad esercizi contabili chiusi ed approvati, sono disponibili:

- in quanto depositati al Registro delle Imprese;
- in allegato alla documentazione richiesta (qualora non depositati al Registro delle Imprese).

**AUTORIZZA**

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000.

(il presente allegato deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante)

<sup>1</sup> L'articolo 1 lettera d) del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 prevede che le imprese per conseguire il "rating di legalità" devono avere le seguenti caratteristiche:

- (i) avente sede operativa nel territorio nazionale;
- (ii) che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating;
- (iii) che, alla data della richiesta di rating, risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni.



65147544





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO G DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 1 di 2

**Dichiarazione sostitutiva circa le relazioni intercorrenti tra il beneficiario e i propri fornitori**

ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto:

Nome e cognome		nata/o il (dd/MM/yyyy)		nel Comune di		Prov
Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov		

in qualità di **titolare/legale rappresentante** dell'impresa:

Anagrafica					
<b>Impresa</b>	Denominazione/Ragione sociale			Forma giuridica	
<b>Sede legale</b>	Comune	CAP	Via	n.	Prov
<b>Dati</b>	Codice fiscale		Partita IVA		

**CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte** in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della **conseguente decadenza dai benefici** concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

## DICHIARA

- che i beni e i servizi per i quali si richiede l'agevolazione sono stati acquistati a condizioni di mercato;
- che i beni e i servizi per i quali si richiede l'agevolazione sono stati acquistati da terzi con i quali l'impresa proponente non ha alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario;
- che i beni e servizi per i quali si richiede l'agevolazione **non sono stati forniti** da soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti<sup>1</sup>, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti;
- che i beni e i servizi per i quali si richiede l'agevolazione non sono stati oggetto di compravendita tra due imprese che sono e/o si sono trovate, nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, nelle condizioni di essere considerate tra loro "controllate" o

<sup>1</sup> Prossimi congiunti: si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (art. 74-78 del Codice Civile).



12a9c8a1



**ALLEGATO G     DGR nr. 771 del 29 maggio 2017****pag. 2 di 2**

*“collegate”* (articolo 2359 del codice civile) o sono entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti.

## **AUTORIZZA**

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000.

(il presente allegato deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante)



12a9c8a1





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO H DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 1 di 1

FAC SIMILE LETTERA DI REFERENZE BANCARIE  
(DA COMPILARE DA ISTITUTI BANCARI RICONOSCIUTI E SU CARTA INTESATA)

.....(Nome della Banca e/o Istituto di Credito)  
Via .....  
Cap. .... Città .....

Spett. AVEPA  
Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura  
35131 Padova (PD) - via Niccolò Tommaseo 67/C  
tel. 049 7708711 - fax 049 7708750  
[protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it)

Oggetto: lettera di referenze bancarie dell'impresa ..... (indicare il nome dell'impresa) per la partecipazione al Bando approvato con DGR n. .... del .....  
POR FESR 2014-2020. Azione 4.2.1 - Bando per l'erogazione di contributi finalizzati all'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese

Su richiesta di ..... (indicare il nome dell'impresa/società/persona fisica), con sede legale nel Comune di ..... alla via ..... n. ...., C.F. .... P.I. ...., vi comunichiamo che si tratta di (impresa/società/persona fisica) nostra/o cliente e con la/il quale fino ad ora abbiamo intrattenuto rapporti bancari caratterizzati da normalità e correttezza, in quanto ha sempre fatto fronte ai suoi impegni ed operato movimenti bancari con regolarità.  
Si tratta, inoltre, di un cliente a noi favorevolmente conosciuto in quanto dispone di adeguati requisiti di solvibilità e pertanto, per quanto di nostra conoscenza, ha la capacità finanziaria ed economica per sostenere e concludere il progetto, indicato nell'Allegato C alla DGR n. .... del ..... dell'importo di euro ..... entro i termini stabiliti dal Bando citato.  
Vi preghiamo di fare uso strettamente riservato e discreto delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.

Cordiali saluti  
Luogo e data  
Firma e timbro della Banca o Istituto di Credito



8f18693b





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO I DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 1 di 2

**FAC- SIMILE SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA**  
**(da utilizzare per eventuale anticipazione del contributo.)**  
**Inserire intestazione istituto**

**PREMESSO CHE**

- Avepa, con Decreto di ammissione n. \_\_\_\_\_ del (dd/mm/yyyy) \_\_\_\_\_ ha assegnato all'impresa con sede legale in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e P.I. \_\_\_\_\_, un contributo dell'importo di Euro \_\_\_\_\_ (importo in lettere) per un progetto, volto al risparmio energetico e alla diminuzione delle emissioni di gas climalteranti, in attuazione del POR 2014-2020 Parte FESR – Asse 4. Priorità d'investimento 4 (B), Obiettivo specifico 11 - Azione 4.2.1 "*Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza*".
- Avepa, a garanzia che l'iniziativa programmata venga realizzata nei tempi e nei termini previsti, chiede la prestazione di una apposita garanzia fidejussoria, di importo pari alla anticipazione del 40% del contributo richiesto, incrementato di un interesse pari al tasso di riferimento in vigore.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

L'Istituto \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e P.I. \_\_\_\_\_, con la presente garantisce e si obbliga irrevocabilmente e incondizionatamente a rimborsare ad Avepa, a prima richiesta e senza eccezioni, la somma di Euro \_\_\_\_\_ (importo in lettere), o parte di essa, nonché gli interessi, valutati con le modalità indicate in premessa, calcolati sulla base del valore odierno del tasso di riferimento pari al \_\_\_\_\_ %.

Detta garanzia, che inizierà a decorrere dalla data di emissione, copre il rischio che l'iniziativa di cui in premessa non venga realizzata nei tempi e nei modi previsti dal Bando.

L'Istituto garante rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il soggetto beneficiario del contributo citato in premessa e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

L'Istituto garante si obbliga pertanto a versare, ogni eccezione rimossa ed anche in caso di opposizione del debitore principale, a semplice richiesta scritta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento del Dirigente Area Gestione FESR – da cui risulti confermata l'esistenza del suddetto presupposto senza oneri di motivazione o prova da parte di Avepa e senza possibilità alcuna di prova contraria da parte dell'Istituto garante – quanto dalla stessa verrà indicato come dovuto per somma di capitale maggiorata degli interessi, calcolati al tasso di riferimento in vigore al momento della stipula del presente atto, nei termini come sopra indicati. Tale pagamento dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della



38776813





**ALLEGATO I      DGR nr. 771 del 29 maggio 2017****pag. 2 di 2**

richiesta mediante versamento, presso una Banca indicata da Avepa, con le modalità che saranno indicate dal richiedente.

La presente garanzia ha validità fino al momento in cui Avepa comunicherà lo svincolo della garanzia prestata.

In caso di controversia tra il soggetto beneficiario del contributo e Avepa è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Venezia.

\_\_\_\_\_  
*(Luogo e data)*

\_\_\_\_\_  
*(soggetto beneficiario)*

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi comprese quelle di cui agli artt. 1944 e 1957 c.c., nonché quelle relative alla delega della competenza del Foro giudicante della presente fidejussione.

\_\_\_\_\_  
*(Luogo e data)*

\_\_\_\_\_  
*(soggetto beneficiario)*



38776813





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO J DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 1 di 2

**INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE  
TELEMATICA DI DOCUMENTI RELATIVI AL BANDO REGIONALE POR FESR  
2014-2020. AZIONE 4.2.1**

*Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza".*

**PROCURA SPECIALE  
ai sensi dell'articolo 38 comma 3 bis D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445**

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)

nato a        il \_\_/\_\_/\_\_

in qualità di:         titolare                                 legale rappresentante

dell'impresa/società

**DICHIARA DI CONFERIRE**

Al/Alla Sig./Sig.ra (cognome e nome dell'intermediario)

codice fiscale

Tel.        fax        cell.

Posta elettronica certificata – PEC (obbligatoria)

**PROCURA SPECIALE**

per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della pratica riferita al “Bando per l'erogazione di contributi finalizzati all'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese”. Azione 4.2.1 “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza”.

Il/I sottoscritto/i dichiara/no ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, consapevole/i delle responsabilità penali di cui all'art.76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

- che le dichiarazioni contenute nella pratica in oggetto sono così rese al procuratore speciale;
- di aver preso visione dei documenti informatici allegati alla pratica e che gli stessi sono conformi agli originali cartacei, muniti di propria firma autografa, previamente consegnati al procuratore speciale sopra identificato;
- di aver provveduto a sottoscrivere con propria firma autografa copia cartacea delle domande (di partecipazione e/o di erogazione) di cui ha ricevuto copia;
- di eleggere quale domicilio speciale per l'invio di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo in oggetto il seguente indirizzo PEC: inserire PEC

Al procuratore speciale viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica.



fee238fc



ALLEGATO J DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 2 di 2

Nome e cognome*	Codice fiscale*	Firma autografa*

\*del/i soggetto/i delegante/i

La presente procura speciale va sottoscritta digitalmente dal procuratore ed allegata alla pratica unitamente a copia informatica di un documento d'identità valido di ognuno dei sottoscrittori con firma autografa.

**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore  
ai sensi art. 47 DPR 445/2000**

Il sottoscritto procuratore firmatario digitale del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'art.76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

**dichiara:**

1. ai sensi dell'art. 46 lett. U), e art. 47 c. 3, DPR 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa;
2. che tutte le dichiarazioni contenute nella pratica in oggetto sono così ricevute dai dichiaranti e che i documenti informatici allegati alla pratica sono conformi agli originali cartacei consegnatigli dal/i delegante/i, muniti di firma autografa dello/gli stesso/i, che verranno custoditi in originale presso il proprio studio/ufficio nei termini previsti dalle norme vigenti, anche in caso di successiva revoca della procura, unitamente a copia cartacea delle domande (di partecipazione e/o di erogazione) muniti di firma autografa del/i soggetto/i delegante/i;
3. che tutti i documenti di cui al precedente punto 2), ivi incluse le domande (di partecipazione e/o di erogazione) muniti di firma autografa del/i soggetto/i delegante/i, sono stati consegnati in copia conforme all'originale allo/agli stesso/i soggetto/i delegante/i ai fini della loro conservazione.

(il presente allegato deve essere sottoscritto digitalmente dal procuratore)

**(NB: allegare copia dei documenti d'identità dei soggetti deleganti)**





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO K DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 1 di 6

## RELAZIONE CONCLUSIVA

*(N.B. Nella compilazione non è necessario l'uso di termini tecnici. Si richiede, viceversa, una descrizione possibilmente chiara, completa e precisa. Si ricorda che l'allegato dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e dall'auditor/tecnico ai sensi dell'art.8 comma 2 D.lgs 102/2014.*

### **Dichiarazione sostitutiva circa gli elementi di progetto**

*ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445*

Il sottoscritto

**nome e cognome**, nata/o il **Fare clic qui per immettere una data**, a **Comune (Provincia)**, codice fiscale  
, residente in **indirizzo e n. civico,CAP Comune (Provincia)**,

**in qualità di titolare/legale rappresentante**

dell'impresa **denominazione** (forma giuridica **impresa individuale**), codice fiscale **codice fiscale e** partita  
iva , avente sede legale in **indirizzo e n. civico,CAP Comune (Provincia)**

ed il sottoscritto,

**nome e cognome**, nata/o il **Fare clic qui per immettere una data**, a **Comune (Provincia)**, codice fiscale  
e partita iva , residente in **indirizzo e n. civico,CAP Comune (Provincia)**

in qualità di **tecnico abilitato/auditor energetico**

impresa **denominazione** (forma giuridica **impresa individuale**), codice fiscale **codice fiscale e** partita iva  
, avente sede legale in **indirizzo e n. civico,CAP Comune (Provincia)**, **estremi di accreditamento**

**CONSAPEVOLI delle responsabilità anche penali assunte** in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della **conseguente decadenza dai benefici** concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

## DICHIARANO

### DIAGNOSI ENERGETICA POST INTERVENTO (FASE 3)

Indicare la data di esecuzione della diagnosi energetica.

La valutazione post intervento di raggiungimento dell'obiettivo di progetto nonché di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti previsto dal comma 5.2, lett. a), Fase 1, attraverso:



2a5cd6ba



## ALLEGATO K DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 2 di 6

relazione tecnica asseverata, che illustra gli obiettivi in termini di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti conseguiti e la loro coerenza con la diagnosi energetica ante intervento, redatta il [Fare clic qui per immettere una data](#).

diagnosi energetica, realizzata in conformità ai criteri espressi dall'allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014. La conformità ai criteri di cui all'allegato 2 è verificata eseguendo la stessa secondo le norme tecniche UNI CEI 16247-1-2-3-4, redatta il [Fare clic qui per immettere una data](#).

NB: a pena di decadenza dal contributo concesso e conseguente revoca totale dello stesso, la relazione tecnica o la diagnosi energetica devono essere eseguite successivamente alla conclusione degli interventi di cui alla Fase 2.

**PARAMETRI DI RIFERIMENTO (VALORI COMPLESSIVI DI PROGETTO)**

In corrispondenza di ciascun parametro di riferimento, indicare:

- nella colonna FASE 1 i valori indicati in diagnosi energetica (ante intervento)
  - nella colonna FASE 3 i valori indicati nella diagnosi energetica o nella relazione tecnica asseverata post intervento
- I valori nelle colonne "risparmio" e "%risparmio" sono calcolati in automatico.

	Fase 1	Fase 3	risparmio	% risparmio
Parametro di riferimento	valori alla data di redazione della diagnosi energetica ante intervento	valori conseguiti alla conclusione del progetto	(fase 3-fase 1)	(risparmio)/fase1)
kWh			0	
tep			0	
kg CO2 eq.			0	

**C.3 POSSESSO DI SISTEMI CERTIFICATI DI GESTIONE AMBIENTALE O ENERGETICA**

Chiarire il possesso di sistemi certificati di gestione ambientale o energetica, conseguiti durante il periodo di progetto (fase 2)

L'impresa durante il periodo di progetto ha adottato un sistema di gestione conforme:

- EMAS, rilasciato il \_\_/\_\_/\_\_ valida sino a \_\_/\_\_/\_\_
- ISO 50001, rilasciato il \_\_/\_\_/\_\_ valida sino a \_\_/\_\_/\_\_
- EN ISO 14001, rilasciato il \_\_/\_\_/\_\_, valida sino a \_\_/\_\_/\_\_



2a5cd6ba



**ALLEGATO K DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

**A.4 FASE 3 - INDIVIDUAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E DELLE EMISSIONI DI GAS CLIMALTERANTI**

Per le esclusive finalità del bando, compilare i campi sottostanti, con i dati ottenuti a fine progetto, indicati nella diagnosi energetica, o relazione tecnica asseverata, specificando le unità operative oggetto di diagnosi interessate dal progetto.  
 In corrispondenza di ogni riga indicare il fabbisogno energetico complessivo, in kWh e tep, e le emissioni di gas climalteranti, in kg di CO2 equivalente.

Nella compilazione della tabella, mantenere inalterata l'elencazione indicata nell' Allegato C, tabella A.1.

N.C.E.U.													
UNITA' OPERATIVA	Comune	Provincia	Cap	Indirizzo	Sez	Foglio	Particella	Sub	Superficie	kWh	tep	kg CO2 equivalente	
1		Scegliere un elemento.								A.4A	A.4A	A.4B	
2		Scegliere un elemento.											
3		Scegliere un elemento.											
4		Scegliere un elemento.											
5		Scegliere un elemento.											
6		Scegliere un elemento.											
7		Scegliere un elemento.											
8		Scegliere un elemento.											
9		Scegliere un elemento.											
10		Scegliere un elemento.											
<b>TOTALE</b>													



**INDIVIDUAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E DELLE EMISSIONI DI GAS CLIMALTERANTI**

Riportare i dati del fabbisogno energetico, in kWh e tep, e di emissioni di gas climalteranti, in kg di CO2 equivalente, per le unità operative indicate nella tabella A.4. In corrispondenza della colonna "FASE 1: VALORI ANTE INTERVENTO" riportare i valori indicati nel PROGETTO (ALLEGATO C). In corrispondenza della colonna "FASE 3: VALORI POST INTERVENTO" riportare i valori indicati nella tabella precedente e la pagina della diagnosi energetica o relazione tecnica asservata ove riscontrare il dato.

UNITA' OPERATIVA	FASE 1: VALORI ANTE INTERVENTO			FASE 3: VALORI POST INTERVENTO			Risparmio ottenuto		
	kWh	tep	kg CO2 equivalente	kWh	tep	kg CO2 equivalente	kWh	tep	kg CO2 equivalente
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
<b>TOTALE</b>									



24506604



## ALLEGATO K DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 5 di 6

**FASE 2 - DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS CLIMALTERANTI**

In base a quanto indicato nell'Allegato C, indicare gli interventi di risparmio energetico e di diminuzione delle emissioni di gas climalteranti sviluppati nella FASE 2. Gli interventi devono essere riassunti in 10 interventi.

- nella colonna "UNITA' OPERATIVA", selezionare il riferimento dell'unità ove si svilupperà l'intervento (selezionare il valore rilevabile nella tabella A.1, colonna "UNITA' OPERATIVA (codice identificativo));
- descrivere con 200 caratteri l'intervento eseguito;
- indicare, per ogni intervento, i valori ottenuti a conclusione del progetto di risparmio energetico, in kWh e tep, e di diminuzione del gas climalteranti, in kg CO2 eq;
- indicare la pagina della diagnosi energetica ove individuare i valori espressi nei campi.

UNITA' OPERATIVA	Intervento (max 200 caratteri per intervento)	kWh	tep	kg CO2 equivalente	Pagina/e di riferimento
1	Scegliere un elemento. opportunità-intervento 1				
2	Scegliere un elemento. opportunità-intervento 2				
3	Scegliere un elemento. opportunità-intervento 3				
4	Scegliere un elemento. opportunità-intervento 4				
5	Scegliere un elemento. opportunità-intervento 5				
6	Scegliere un elemento. opportunità-intervento 6				
7	Scegliere un elemento. opportunità-intervento 7				
8	Scegliere un elemento. opportunità-intervento 8				
9	Scegliere un elemento. opportunità-intervento 9				
10	Scegliere un elemento. opportunità-intervento 10				
<b>TOTALE</b>					



Za5c0d6pa





**ALLEGATO K DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 6 di 6

<b>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO</b>
(1000 caratteri)

<b>CRITICITA' CONNESSE ALLO SVILUPPO PROGETTUALE</b>
(1000 caratteri)

<b>OPPORTUNITA' IMPRENDITORIALI CONSEGUENTI ALLO SVILUPPO PROGETTUALE</b>
(1000 caratteri)

<b>GRADO DI INNOVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE</b>
Descrivere se il progetto di efficientamento energetico ha comportato l'adozione e/o lo sviluppo di innovazioni (1000 caratteri)

**AUTORIZZA**

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000.

(Il presente allegato deve essere sottoscritto con **firma digitale del legale rappresentante** e dell'**auditor energetico/tecnico abilitato**)



2a5cd6ba





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO L DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 1 di 19

**ESTRATTO DELLE PRINCIPALI NORMATIVE RICHIAMATE NEL BANDO**

Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014 (maggio 2015):

[http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Efficienza\\_energetica\\_CHIARIMENTI\\_DIAGNOSI\\_IMPRESSE\\_19\\_05\\_15.pdf](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Efficienza_energetica_CHIARIMENTI_DIAGNOSI_IMPRESSE_19_05_15.pdf)

Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 attuazione della direttiva 2012/27/ue sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/ce e 2010/30/ue e abroga le direttive 2004/8/ce e 2006/32/ce. (14g00113):  
<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/07/18/14G00113/sg>

Ai fini della migliore comprensione dei riferimenti normativi e della terminologia utilizzata nel bando si riportano, a seguire, le seguenti note agli articoli del Bando:

**Note all'articolo 1**

a) Piano Energetico Regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/energia/piano-energetico-regionale>

b) Il testo dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è il seguente:

“Articolo 7

**Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione**

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione.

Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi. In particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi.”

c) Il testo dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è il seguente:

“Articolo 8

**Sviluppo sostenibile**

Gli obiettivi dei fondi SIE sono perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga". Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione degli accordi di partenariato e dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione della biodiversità, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico servendosi della metodologia basata sulle categorie di operazione, sui settori prioritari o sulle misure in quanto appropriate per ciascuno dei fondi SIE. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a titolo dei fondi SIE a un livello corrispondente alla misura in cui il sostegno stesso apporta un contributo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi. La ponderazione specifica attribuita è differenziata valutando se il sostegno fornisce un



32cfc9a1



contributo rilevante o intermedio agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Se il sostegno non concorre a detti obiettivi o il contributo è insignificante, si assegna la ponderazione zero. Per quanto riguarda FESR, FES e Fondo di coesione, la ponderazione è attribuita alla categorie di operazione stabilite nella nomenclatura adottata dalla Commissione. Per quanto riguarda il FEASR, la ponderazione è attribuita ai settori prioritari definiti nel regolamento FEASR e per quanto riguarda il FEAMP a misure di cui al regolamento FEAMP. La Commissione stabilisce condizioni uniformi per ognuno dei fondi SIE ai fini dell'applicazione della metodologia di cui al secondo comma mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3."

#### **Note all'articolo 4**

a) Il testo della Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE è il seguente:

#### **"DEFINIZIONE DELLE MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE IMPRESE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE**

##### **Articolo 1**

##### **Impresa**

Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica.

##### **Articolo 2**

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

##### **Articolo 3**

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ("business angels") che investono



**ALLEGATO L DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 3 di 19

fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti "business angels" in una stessa impresa non superi 1250000 EUR;

- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5000 abitanti.

3. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

**Articolo 4**

Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.



**ALLEGATO L DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 4 di 19

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

**Articolo 5****Gli effettivi**

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

**Articolo 6****Determinazione dei dati dell'impresa**

1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata. *Omissis....*"



**ALLEGATO L DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 5 di 19

**b)** il testo dell'articolo 2, sub 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 è il seguente:

“«impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

- 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
- 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

**c)** “rating di legalità”, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 febbraio 2014, n. 57: si vedano le note all'art. 10.

**Note all'articolo 5**

a) i criteri espressi dall'allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014 sono i seguenti:

**ALLEGATO 2**

Criteria minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell'energia

I criteri minimi che devono possedere gli audit di qualità sono di seguito riportati:

a) sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico;



**ALLEGATO L DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 6 di 19

b) comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività impianti industriali, ivi compreso il trasporto;

c) ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residui degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;

d) sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative;

Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi. I dati utilizzati per gli audit energetici possono essere conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione.

b) Il testo dell'articolo 8, comma 2 del D.lgs n. 102 del 2014

Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all'articolo 12, comma 3, relative agli auditor energetici, con l'esclusione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Per lo schema volontario EMAS l'organismo preposto è ISPRA.

c) decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, come integrato dal D.M. 4 agosto 2011:

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM-4-AGOSTO-2011-2.pdf>

d) Il testo dell'articolo 65, comma 6, Regolamento (UE) n. 1303/2013

Non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

e) Il testo dell'articolo 71 Regolamento (UE) n. 1303/2013: si vedano note all'articolo 15

**Note all'articolo 6**

a) Il testo dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 5.4.2013 (GURI 18.04.2013, n. 91)

Imprese a forte consumo di energia

1. Sono imprese a forte consumo di energia le imprese per le quali, nell'annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawattora di energia elettrica oppure almeno 2,4 gigawattora di energia diversa dall'elettrica;
- b) il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, determinato ai sensi dell'art. 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell'art. 5, non sia risultato inferiore al 3 per cento.

**Note all'articolo 7**

a) il testo dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

Art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)



**ALLEGATO L DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 7 di 19

2. *La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.* (R)
3. *Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.* (R)
4. *Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.* (R)

b) il testo dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

Art. 76 Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

c) il testo dell'articolo 2359 del codice civile è il seguente:

"2359. Società controllate e società collegate.

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa."

d) il testo dell'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 è il seguente:

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 4, nel caso di erogazione del beneficio sotto forma di contributo in conto capitale esso è posto a disposizione dell'impresa beneficiaria, presso una banca appositamente convenzionata, in più quote annuali, stabilite per ogni regime di aiuto da ciascun soggetto competente, tenuto conto della durata del programma. Le erogazioni a favore dell'impresa beneficiaria sono effettuate dal soggetto responsabile per un importo pari allo stato di avanzamento contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari almeno alla somma da erogare. Dall'ultima quota viene trattenuto un importo non inferiore al dieci per cento delle agevolazioni concesse, che è erogato successivamente alla presentazione della documentazione finale di spesa da parte dell'impresa beneficiaria e all'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 9.





**ALLEGATO L DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 8 di 19

**Note all'articolo 8**

Regolamento "de minimis" n. 1407/2013: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1407&from=IT>

**Note all'articolo 10**

a) il testo dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 è il seguente:

*"2. Nel procedimento a graduatoria sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili e' effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati".*

b) il testo dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 è il seguente:

*"3. I soggetti interessati hanno diritto agli interventi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge. Il soggetto competente comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce agli istanti le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto competente comunica la data dalla quale e' possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni prima del termine iniziale."*

c) il testo dell'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 è il seguente:

*"3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito."*

d) il testo del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti è il seguente:

Art. 1  
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

- a) "Autorità": l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- b) "concessione di finanziamento ad un'impresa": la concessione da parte di una pubblica amministrazione ad un'impresa di un beneficio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
- c) "banca": l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- d) "impresa": l'impresa (in forma individuale o collettiva):
  - (i) avente sede operativa nel territorio nazionale;
  - (ii) che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating;
  - (iii) che, alla data della richiesta di rating, risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni;
- e) "pubbliche amministrazioni": le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- f) "rating di legalità delle imprese": il rating di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- g) "regolamento dell'Autorità": il regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075;



**ALLEGATO L DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 9 di 19

**Art. 2****Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica alle imprese cui sia stato attribuito il rating di legalità delle imprese con delibera dell'Autorità.
2. Le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengono conto del rating di legalità delle imprese secondo quanto previsto all'articolo 3.
3. Le banche, in sede di accesso al credito bancario, tengono conto del rating di legalità delle imprese secondo quanto previsto all'articolo 4 e seguenti.

**Capo I**

Modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni

**Art. 3**

Modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni, in sede di predisposizione dei provvedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente decreto, tengono conto del rating di legalità ad esse attribuito, secondo le modalità di cui ai commi successivi.
2. Ai fini del presente articolo, l'impresa che ha conseguito il rating di legalità ai sensi del regolamento dell'Autorità è esonerata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del citato regolamento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo per l'impresa di dichiarare, all'atto della domanda, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 all'amministrazione pubblica alla quale la stessa chiede il finanziamento, di essere iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità, con la contestuale assunzione dell'impegno di comunicare all'amministrazione medesima l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta del finanziamento e la data dell'erogazione del contributo. Le amministrazioni concedenti i finanziamenti sono tenute ad effettuare, prima dell'erogazione del contributo, un controllo sull'elenco, di cui al predetto articolo 8, pubblicato sul sito dell'Autorità, circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del beneficiario.
3. I provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, nonché i bandi di cui all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo prevedono almeno uno dei seguenti sistemi di premialità delle imprese in possesso del rating di legalità:
  - a) preferenza in graduatoria;
  - b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
  - c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.
4. Il sistema o i sistemi di premialità sono prescelti in considerazione della natura, dell'entità e della finalità del finanziamento, nonché dei destinatari e della procedura prevista per l'erogazione e possono essere graduati in ragione del punteggio conseguito in sede di attribuzione del rating.
5. Le amministrazioni concedenti provvedono a dare applicazione alle disposizioni del presente decreto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.



**ALLEGATO L DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 10 di 19

**Capo II**

Modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese in sede di accesso al credito bancario

**Art. 4**

Modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese

1. Le banche tengono conto della presenza del rating di legalità attribuito alla impresa nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti.
2. Le banche definiscono e formalizzano procedure interne per disciplinare l'utilizzo del rating di legalità e i suoi riflessi su tempi e sui costi delle istruttorie.
3. Le banche considerano il rating di legalità tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa e ne tengono conto nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione, ove ne riscontrino la rilevanza rispetto all'andamento del rapporto creditizio.
4. Ai fini del presente articolo, l'impresa che chiede il finanziamento dichiara di essere iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità e si impegna a comunicare alla banca l'eventuale revoca o sospensione del rating intervenuta tra la data di richiesta del finanziamento e la data di erogazione.

**Art. 5**

Modalità di considerazione delle modifiche al rating di legalità

1. Le banche, nei casi in cui abbiano tenuto conto del rating di legalità nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione del credito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, verificano, in sede di monitoraggio del credito, la persistenza del rating di legalità e del punteggio di rating attribuito all'impresa ai fini dell'eventuale revisione delle suddette condizioni economiche.
2. La Banca d'Italia vigila sull'osservanza da parte delle banche delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 4.

**Art. 6**

Omessa considerazione del rating attribuito

1. Le banche trasmettono annualmente alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile, una dettagliata relazione sui casi in cui il rating di legalità non ha influito sui tempi e sui costi di istruttoria o sulle condizioni economiche di erogazione, secondo quanto previsto all'articolo 4, illustrandone le ragioni sottostanti. Della suddetta relazione ciascuna banca fornisce adeguata pubblicità attraverso il proprio sito internet.
2. In base alle informazioni ricevute dalle banche ai sensi del precedente comma, la Banca d'Italia pubblica annualmente, a fini statistici, dati aggregati relativi ai casi di omessa considerazione del rating di legalità.

**Capo III**

Disposizioni finali

**Art. 7**

Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.



**ALLEGATO L DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 11 di 19

**Inoltre, la Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n.24075 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (ultima modifica delibera n. 25207 del 4 dicembre 2014)**

Come modificato dalla delibera n. 24953 del 5 giugno 2014 (G.U. del 19 giugno 2014, n.140), dalla delibera n. 25017 del 17 luglio 2014 (Bollettino n.29 del 21 luglio 2014; G.U. del 28 luglio 2014) e dalla delibera n. 25207 del 4 dicembre 2014 (Bollettino n. 48 del 15 dicembre 2014; G.U. del 15 dicembre 2014)] di cui si riporta l'intero testo:

**Articolo 1  
Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) Autorità, l' Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- b) Impresa, l'impresa (in forma individuale o collettiva):
  - i) avente sede operativa nel territorio nazionale;
  - ii) che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall'organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge;
  - iii) che, alla data della richiesta di rating, risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni.

**Articolo 2  
Requisiti per l'attribuzione del rating di legalità**

1. L'impresa, di cui all'articolo 1, lettera b), che intende ottenere il rating di legalità deve presentare all'Autorità apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e redatta mediante compilazione del formulario pubblicato sul sito dell'Autorità. L'inoltro della domanda deve avvenire per via telematica secondo le indicazioni fornite sul sito dell'Autorità.

2. L'impresa deve dichiarare:

- a) se impresa individuale, che nei confronti del proprio titolare e del direttore tecnico non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale e per il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; che non è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
- b) se impresa collettiva, che nei confronti dei propri amministratori, del direttore generale, del direttore tecnico, del rappresentante legale nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza, anche relativa, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale e per il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 ; che non è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;



**ALLEGATO L DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 12 di 19

- c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna e non sono state adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- d) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell'Autorità e della Commissione europea per illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating, salvo il caso di non imposizione o riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria in seguito alla collaborazione prestata nell'ambito di un programma di clemenza nazionale o europeo;
- d bis) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell'Autorità per pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 4 del codice del consumo e di provvedimenti di condanna per inottemperanza a quanto disposto dall'Autorità, ai sensi dell'art. 27, comma 12 del codice del consumo, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;
- e) di non essere destinataria di provvedimenti dell'Autorità competente di accertamento del mancato rispetto all'obbligo di pagamento di imposte e tasse e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating. Sono esclusi gli atti di accertamento per i quali, nei casi previsti dalla legge, vi sia stato il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza;
- f) di non essere destinataria di provvedimenti dell'Autorità competente di accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;
- g) di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili, anche secondo le modalità previste nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
- h) di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è stata beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;
- i) di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell'ANAC di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 che implicino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, ed in particolare annotazioni di "episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempimenti contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro", divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating.
3. Il rating di legalità non potrà essere rilasciato alle imprese destinatarie di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità o nei cui confronti sia stato disposto il commissariamento di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114.
4. Dopo cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza o del provvedimento di condanna, il rating potrà essere rilasciato se:
- a) nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b) non è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non sono state adottate misure cautelari, misure di prevenzione e non sono stati emessi provvedimenti o sentenze di condanna anche non definitivi ai sensi del presente articolo;
- b) nei confronti dell'impresa non sono state emesse sentenze di condanna e adottate misure cautelari di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo e ricorrono gli ulteriori requisiti richiesti. L'impresa deve inoltre dimostrare la totale dissociazione dell'attuale struttura rispetto ai reati accertati in via definitiva.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 2 lettere a), b) e c), il rating potrà essere rilasciato se:



**ALLEGATO L DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 13 di 19

- a) l'impresa sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sia stata affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario per finalità di continuazione o ripresa dell'attività produttiva;
- b) l'impresa sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale del sequestro o della confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sia stata affidata ad un amministratore giudiziario per finalità di continuazione o ripresa dell'attività produttiva;
- c) i beni aziendali oggetto di confisca definitiva siano stati destinati all'affitto o alla vendita in favore di società o imprese pubbliche o private per finalità di continuazione o ripresa dell'attività produttiva con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 48, comma 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
6. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera e), il rating potrà essere rilasciato altresì ove gli atti di accertamento abbiano ad oggetto un importo non superiore allo 0,5% dei ricavi delle vendite e/o delle prestazioni quali risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio dell'anno al quale si riferisce l'accertamento stesso. Tale importo in ogni caso non può essere superiore a 50.000 euro, anche nell'ipotesi di più provvedimenti di accertamento, intervenuti nel biennio precedente la richiesta di rating.

Articolo 3  
Valutazione dei requisiti

1. Per l'attribuzione del rating di legalità è necessario il rispetto di tutti i requisiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Regolamento. In questa ipotesi l'impresa ha diritto all'attribuzione di un punteggio base pari a ★.
2. Il punteggio base sarà incrementato di un + al ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni:
- a) rispetto dei contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e da Confindustria in data 10 maggio 2010 e rinnovato il 19 giugno 2012, e delle successive versioni dello stesso e delle Linee Guida che ne costituiscono attuazione, del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e dalla Alleanza delle Cooperative Italiane in data 14 novembre 2013 e di ulteriori Protocolli che verranno sottoscritti dal Ministero dell'Interno con altre associazioni imprenditoriali, nonché dei protocolli sottoscritti a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria;
- b) utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;
- c) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espletò il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- d) adozione di processi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility anche attraverso l'adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l'acquisizione di indici di sostenibilità;
- e) di essere iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (white list);
- f) di aver aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o di aver previsto clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, nei contratti tra imprese e consumatori per la risoluzione di controversie o di aver adottato protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l'attuazione delle conciliazioni paritetiche;
- g) di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.
3. Il conseguimento di tre segni + comporta l'attribuzione di una ★ aggiuntiva, fino al conseguimento di un punteggio totale massimo di ★★★.
4. Ai fini dell'incremento del punteggio base, che non potrà in ogni caso superare il valore massimo di cui al precedente comma 3, l'impresa potrà conseguire un segno + ove abbia denunciato all'autorità giudiziaria o alle forze di polizia taluno dei reati previsti dal presente Regolamento, commessi a danno dell'imprenditore o



**ALLEGATO L DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 14 di 19

dei propri familiari e collaboratori; l'attribuzione del segno + di cui al presente comma è subordinata all'esercizio dell'azione penale in relazione ai fatti di reato denunciati.

**Articolo 4**  
**Possesso dei requisiti**

1. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, comma 2 e 3, commi 2 e 4, è attestato mediante autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa. Si applicano le norme che sanzionano, anche penalmente, le dichiarazioni false e mendaci ed in particolare quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

2. Il possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 3, è verificato dall'Autorità mediante consultazione della banca nazionale unica della documentazione antimafia, di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni. Fino all'attuazione di tale banca dati, il possesso di tale requisito è verificato attraverso il Ministero dell'interno.

**Articolo 5**  
**Procedimento per l'attribuzione del rating di legalità**

1. L'Autorità, su proposta della Direzione competente, delibera l'attribuzione del rating entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di incompletezza dell'istanza presentata, l'Autorità ne informa l'impresa entro quindici giorni; in tal caso, il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa. In ogni caso, l'Autorità o altra istituzione, tra quelle che partecipano alla Commissione consultiva in materia di rating, possono in qualsiasi momento chiedere all'impresa di fornire informazioni e documenti rilevanti ai fini del rilascio del rating.

3. L'Autorità trasmette tempestivamente copia integrale della richiesta al Ministero dell'Interno, al Ministero della Giustizia e all'Autorità nazionale anticorruzione - Anac, i quali possono formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dal suo ricevimento. Se il Ministero dell'Interno, il Ministero della Giustizia o l'Anac hanno svolto osservazioni, il termine di cui al comma 1 è prorogato di trenta giorni.

3-bis. Le richieste di attribuzione del rating vengono trasmesse, altresì, alla Commissione Consultiva rating, composta da un rappresentante dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dell'Interno, un rappresentante del Ministero della Giustizia, un rappresentante dell'Anac e un rappresentante del mondo imprenditoriale. La Commissione, entro il termine di venti giorni dalla ricezione della richiesta, segnala l'eventuale sussistenza di elementi e comportamenti oggettivamente rilevanti ai fini della valutazione delle suddette richieste, anche sotto il profilo della violazione di regole di diligenza e del mancato rispetto dei principi di legalità informatori dell'ordinamento.

3-ter. Ove vengano segnalati dalla Commissione, ovvero da istituzioni preposte al controllo della legalità, gli elementi o i comportamenti di cui al comma precedente, l'Autorità sospende il procedimento per un periodo di tempo non superiore ai dodici mesi, prorogabile motivatamente in casi di particolare gravità, al fine di svolgere i necessari accertamenti.

4. Sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa, l'Autorità può compiere le verifiche necessarie, anche richiedendo a tal fine informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni sulla sussistenza dei requisiti dichiarati dal richiedente per l'attribuzione del rating di legalità. Le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni devono pervenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso il quale l'esistenza dei requisiti dichiarati dalle imprese si intende confermata. La richiesta di informazioni alle pubbliche amministrazioni sospende, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, il termine di cui al precedente comma 1.

5. L'esistenza di condanne definitive per i reati di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento è verificata dall'Autorità mediante consultazione diretta del sistema informativo del casellario giudiziale di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Fino all'attuazione dell'interconnessione con tale sistema informativo, la verifica verrà effettuata, a campione, attraverso il Ministero della Giustizia, mediante richiesta all'ufficio del casellario giudiziale di Roma.



**ALLEGATO L DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 15 di 19

6. L'esistenza di carichi pendenti per i reati di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento è verificata dall'Autorità mediante consultazione diretta del sistema informativo del casellario dei carichi pendenti, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Fino all'attuazione di tale sistema, la verifica verrà effettuata, a campione, attraverso il Ministero della Giustizia, mediante richiesta agli uffici giudiziari competenti.
7. L'Autorità comunica al richiedente l'esito della richiesta. Se tale esito è positivo, l'Autorità inserisce l'impresa nell'elenco di cui al successivo articolo 8 del presente Regolamento.
8. L'Autorità, ove intenda negare l'attribuzione del rating, applica la procedura di cui all'articolo 6, comma.

**Articolo 6****Durata, modifica, rinnovo, sospensione e revoca**

1. Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.
2. In sede di rinnovo, l'impresa invia all'Autorità, nei sessanta giorni precedenti la scadenza del periodo di validità del proprio rating, una certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la permanenza di tutti i requisiti di cui ai precedenti articoli 2, comma 2, e 3, comma 2.
3. L'Autorità delibera sulla richiesta di rinnovo del rating di legalità applicando il procedimento di cui al precedente articolo 5.
4. In caso di perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 2, l'Autorità con proprio provvedimento dispone la revoca del rating con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno. Laddove il rating sia stato rilasciato sulla base di dichiarazioni false o mendaci, l'Autorità dispone la revoca a far data dal momento in cui viene a conoscenza della natura falsa o mendace della dichiarazione.
5. Al venir meno di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, l'Autorità dispone la riduzione del punteggio attribuito.
6. In caso di adozione di misure cautelari personali o patrimoniali, nell'ambito di un procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, l'Autorità dispone la sospensione del rating sino al perdurare dell'efficacia delle misure cautelari.
7. L'Autorità può disporre la sospensione del rating, in relazione alla gravità dei fatti e all'acquisizione di maggiori informazioni relativamente agli stessi, in presenza di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere d), d) bis, e), f), h) e i) del presente Regolamento, ove tale provvedimento sia oggetto di contestazione e sino alla pronuncia passata in giudicato dell'autorità giudiziaria.
8. L'Autorità, prima della formale adozione del provvedimento di revoca, di riduzione del punteggio o di sospensione, comunica all'impresa i motivi che ostano al mantenimento del rating, alla conferma del punteggio già attribuito o che ne comportano la sospensione.

Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Durante tale periodo, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, è sospeso.

In caso di richiesta di informazioni, effettuata ai sensi del comma 7, il termine di cui all'articolo 5 è interrotto fino al ricevimento delle informazioni richieste.

**Articolo 7****Obblighi informativi**

1. L'impresa cui è stato attribuito il rating è tenuta a comunicare all'Autorità ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerati e qualunque evento che incida sul possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 2 e 3, comma 2, nonché gli eventi di cui al precedente articolo 6, commi 6 e 7, entro dieci giorni dal verificarsi degli stessi, pena la revoca di cui all'articolo 6, comma 4, del presente Regolamento.
2. Il Ministero dell'Interno e le altre pubbliche amministrazioni, per quanto di loro competenza, non appena ne siano venuti a conoscenza, comunicano all'Autorità ogni variazione intervenuta nei requisiti di cui all'articolo 2 nonché gli eventi di cui all'articolo 6, comma 7, del presente Regolamento.





**ALLEGATO L DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 16 di 19

3. La verifica delle variazioni intervenute nel possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) del presente Regolamento viene effettuata secondo le modalità indicate nell'articolo 5, commi 5 e 6.

**Articolo 8****Elenco delle imprese con rating di legalità**

1. L'Autorità pubblica e mantiene costantemente aggiornato in un'apposita sezione del proprio sito l'elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la relativa decorrenza.

**Articolo 9****Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**Note all'articolo 13**

a) il testo del punto 2.2, Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è il seguente:

**"2.2. Responsabilità dei beneficiari**

1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando:

- a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;
- b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.

Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.

2. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

- a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) collocando, per gli le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.

3. Per le operazioni sostenute dal FSE, e in casi appropriati per le operazioni sostenute dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento. Qualsiasi documento, relativo all'attuazione di un'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal fondo o dai fondi.

4. Durante l'esecuzione di un'operazione sostenuta dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo supera 500 000 EUR.

5. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500 000 EUR;
- b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.



**ALLEGATO L DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 17 di 19

La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4."

b) il testo degli articoli 4 e 5 del Regolamento (UE) n. 821/2014 è il seguente:

**"Articolo 4****Caratteristiche tecniche per la visualizzazione dell'emblema dell'Unione e riferimento al fondo o ai fondi che sostengono le operazioni**

1. L'emblema dell'Unione di cui all'allegato XII, sezione 2.2, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, è pubblicato a colori sui siti web. In tutti gli altri mezzi di comunicazione, il colore è impiegato ogni qualvolta possibile; una versione monocromatica può essere utilizzata solo in casi giustificati.
2. L'emblema dell'Unione è sempre chiaramente visibile e occupa una posizione di primo piano. La sua posizione e le sue dimensioni sono adeguate alla dimensione del materiale o del documento utilizzato. Agli oggetti promozionali di dimensioni ridotte non si applica l'obbligo di fare riferimento al Fondo.
3. Quando l'emblema dell'Unione, il riferimento all'Unione e al Fondo pertinente sono pubblicati su un sito web:
  - a) quando si accede al sito web, l'emblema dell'Unione e il riferimento all'Unione sono resi visibili all'interno dell'area di visualizzazione di un dispositivo digitale, senza che l'utente debba scorrere la pagina verso il basso;
  - b) il riferimento al Fondo pertinente è reso visibile sul medesimo sito web.
4. Il nome «Unione europea» è sempre scritto per esteso. Il nome di uno strumento finanziario comprende un riferimento al fatto che esso è sostenuto dai fondi SIE. Per il testo che accompagna l'emblema dell'Unione va utilizzato uno dei seguenti caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali. La posizione del testo rispetto all'emblema dell'Unione non interferisce in alcun modo con l'emblema dell'Unione. La dimensione dei caratteri risulta proporzionata alla dimensione dell'emblema. Il colore dei caratteri è Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo utilizzato.
5. Se in aggiunta all'emblema dell'Unione figurano altri logotipi, l'emblema dell'Unione deve presentare almeno dimensioni uguali, in altezza o larghezza, a quelle del più grande degli altri logotipi.

**Articolo 5****Caratteristiche tecniche delle targhe permanenti e dei cartelloni temporanei o permanenti**

1. Il nome e l'obiettivo principale dell'operazione, l'emblema dell'Unione e il riferimento all'Unione e al fondo o ai fondi che devono figurare sul cartellone temporaneo di cui all'allegato XII, sezione 2.2, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, occupano almeno il 25 % di tale cartellone.
2. Il nome dell'operazione, l'obiettivo principale dell'attività sostenuta dall'operazione, l'emblema dell'Unione e il riferimento all'Unione e al fondo o ai fondi che devono figurare sul cartellone pubblicitario o sulla targa permanente di cui all'allegato XII, sezione 2.2, punto 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, occupano almeno il 25 % di tale cartellone pubblicitario o di tale targa permanente."

e) il testo del punto 1 Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è il seguente:

**"INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO FORNITO DAI FONDI****1. ELENCO DELLE OPERAZIONI**

L'elenco delle operazioni di cui all'articolo 115, paragrafo 2, contiene, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro, i seguenti campi di dati:



**ALLEGATO L DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 18 di 19

- nome del beneficiario (solo per persone giuridiche; non sono nominate persone fisiche);
  - denominazione dell'operazione;
  - sintesi dell'operazione;
  - data di inizio dell'operazione;
  - data di fine dell'operazione(data prevista per il completamento materiale o la completa attuazione dell'operazione);
  - spesa totale ammissibile assegnata all'operazione;
  - tasso di cofinanziamento dell'Unione (per asse prioritario);
  - codice postale dell'operazione; o altro indicatore appropriato dell'ubicazione;
  - paese;
  - denominazione della categoria di operazione a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto vi);
  - data dell'ultimo aggiornamento dell'elenco delle operazioni.
- I titoli dei campi di dati sono forniti anche in almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione."

**Note all'articolo 14**

a) il testo dell'articolo 1392 del c.c. è il seguente:

"Forma della procura

La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere "

**Note all'articolo 15**

a) il testo dell'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è il seguente:

"Stabilità delle operazioni

1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:
  - a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
  - b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
  - c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.  
Gli Stati membri possono ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.
2. Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.
3. Nel caso di operazioni sostenute dal FSE e di operazioni sostenute da altri fondi SIE che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo del Fondo è rimborsato solo quando le operazioni sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme



**ALLEGATO L DGR nr. 771 del 29 maggio 2017**

pag. 19 di 19

applicabili in materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, o a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.
5. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle persone fisiche beneficiarie di un sostegno agli investimenti che, dopo il completamento dell'operazione di investimento, diventano ammissibili al sostegno e lo ricevono nell'ambito del regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ove l'investimento in questione sia direttamente connesso al tipo di attività individuata come ammissibile al sostegno del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione."

b) il testo dell'articolo 11, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 è il seguente:

"5. Qualora, in conseguenza della revoca, il beneficiario sia tenuto a restituire gli importi erogati, gli stessi sono maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali."

**Note all'articolo 16**

a) il testo dell'articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è il seguente:

**"Poteri e responsabilità della Commissione**

1. La Commissione accerta, sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni in merito alla designazione degli organismi responsabili della gestione e del controllo, i documenti forniti ogni anno, conformemente all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario, dagli organismi designati, le relazioni di controllo, le relazioni di attuazione annuali e gli audit effettuati da organismi nazionali e dell'Unione, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo e che tali sistemi funzionino in modo efficace durante l'attuazione dei programmi.
2. I funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere audit o controlli sul posto a condizione che si dia all'autorità competente nazionale un preavviso di almeno dodici giorni lavorativi, salvo in casi urgenti. La Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della necessità di evitare inutili duplicazioni degli audit o dei controlli svolti dagli Stati membri, del livello di rischio per il bilancio dell'Unione e della necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. L'ambito di tali audit o controlli può comprendere, in particolare, una verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo di un programma o di parte dello stesso, nelle operazioni e la valutazione della sana gestione finanziaria delle operazioni o dei programmi. A detti controlli di audit o controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati degli Stati membri.  
Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati a effettuare controlli o controlli sul posto, hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a prescindere dal mezzo su cui sono conservati, relativi a operazioni finanziate dai fondi SIE o ai sistemi di gestione e controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di tali registri, documenti e metadati.  
I poteri descritti nel presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti a funzionari specificamente designati dalla normativa nazionale. I funzionari e i rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o agli interrogatori formali di persone nell'ambito della normativa nazionale. Tuttavia, tali funzionari e rappresentanti hanno accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze dei tribunali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati.
3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle spese conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo."





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO M DGR nr. 771 del 29 maggio 2017

pag. 1 di 1

## TABELLE DI CONVERSIONE

Tabella 1: Fattori di conversione in energia

	tep (tonnellate di petrolio equivalente)	GJ	MWh
tep (tonnellate di petrolio equivalente)	1	41,868	11,630

Tabella 2: Fattori di conversione energia/massa

Fattori di conversione energia/massa Vettori	Potere calorifico (PCI)	u.m.	Fattore conversione da massa/volume a tep	u.m.
Gasolio	1,019	tep/t	0,981	t/tep
Olio comb.	0,969	tep/t	1,032	t/tep
GPL	1,100	tep/t	0,909	t/tep
Benzina	1,049	tep/t	0,953	t/tep
Gas naturale	819,09	tep/MSm <sup>3</sup>	1220,867	Sm <sup>3</sup> /tep
Carbone	0,625	tep/t	1,600	t/tep
Biomasse-T	0,311	tep/t	3,2175	t/tep

Tabella 3: Fattori di emissione di CO<sub>2</sub>eq

Vettori	F.E. tCO <sub>2</sub> eq/tep	F.E. kgCO <sub>2</sub> eq/kWh	F.E. kgCO <sub>2</sub> eq/GJ
Gasolio	3,07	0,2642	73,39
Olio comb.	3,14	0,2704	75,10
GPL	2,62	0,2252	62,56
Benzina	2,98	0,2561	71,15
Gas naturale	2,32	0,1999	55,53
Gas di processo	2,44	0,2096	58,21
Carbone	3,92	0,3373	93,68
Rifiuti derivanti da fonte energetica non rinnovabile	3,52	0,3026	84,05



e4d730ef

